



TRIBUNALE DI TARANTO

Ufficio G.i.p.-G.u.p.

Ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione di misure cautelari personali e contestuale decreto di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p.

Il g.i.p.,

nel procedimento a carico di:

DEGENNARO Gaetano Pasquale, nato in Bari, il 7 agosto 1952;
DEGENNARO Daniele Giulio, nato in Bari, il 17 febbraio 1961;
DEGENNARO Carmine, nato in Bari, il 26 dicembre 1962;
DEGENNARO Gerardo, nato in Bitonto (Ba), il 9 ottobre 1954;
DEGENNARO Vito Michele, nato in Bitonto (Ba), il 25 luglio 1950;
MONTELEONE Giuseppe, nato in Bari, il 15 settembre 1960;
MAZZONE Giulia, nata in Bari, il 24 giugno 1953;
DE CAPRIO Vincenzo, nato in Bari, il 11 aprile 1960;
CACCIAPAGLIA Annamaria, nata in Genova, il 8 agosto 1966;
ANTONACCI Giuseppe, nato in Poggiorsini (Ba), il 21 marzo 1958;
GIOIELLO Luca, nato in Martina Franca (Ta), il 3 aprile 1963;
DI FLUMERI Nicola, nato in Cerignola (Fg), il 15 marzo 1960;
RADOGNA Donato, nato in Bari, il 20 novembre 1956;
TINELLI Leonardo, nato in Bari, il 15 ottobre 1955;

indagati per:

DEGENNARO Gaetano Pasquale, DEGENNARO Daniele Giulio, DEGENNARO Carmine, DEGENNARO Gerardo, DEGENNARO Vito Michele, MAZZONE Giulia, MONTELEONE Giuseppe, CACCIAPAGLIA Annamaria, DE CAPRIO Vincenzo, RADOGNA Donato, DI FLUMERI Nicola, TINELLI Leonardo:

a) del reato di cui all'art. 416 c.p., c. 1, 2, 3, 5 c.p. "poiché si associavano tra loro al fine di commettere plurimi delitti di bancarotta, falso in bilancio (reati per i quali non si procede perché prescritti) e in violazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 (reati per i quali non si procede perché prescritti) meglio specificati nei successivi capi di imputazione, sistematicamente manipolando scritture contabili e fiscali, dissimulando lo stato di dissesto, anche facendo ricorso ad azioni giudiziarie pretestuose, intestando fittiziamente le società a prestanome, per poter procrastinare l'appalesarsi dello stato di insolvenza e di dissesto, allontanando dalla propria famiglia (i **DEGENNARO**) le responsabilità delle condotte illecite, mantenendo in vita le società del gruppo finché operative e in bonis, preservando il patrimonio aziendale e le attività suscettibili di produrre utili spostandole nelle società del gruppo operative (c.d. "good company"), mantenendo in vita le società svuotate (c.d. "bad company"), intestate a prestanome solo per concentrare su di esse le passività (costituite soprattutto da debiti erariali, di tipo fiscale e contributivo), spostando i flussi finanziari e le utilità verso le holding del gruppo, costituite all'estero, approfittando del fatto che tra le società del gruppo sussistevano rapporti di controllo e collegamento e che in ogni caso facevano capo alle holding, amministrate dalla famiglia. In particolare, i **DEGENNARO** rivestivano il ruolo di promotori e capi del sodalizio e amministratori di fatto (spesso anche di diritto, o direttamente ricoprendo ruoli gestionali, o indirettamente attraverso i rapporti di

collegamento e controllo tra le società del gruppo, tutte riconducibili alle holding amministrative direttamente dai DEGENNARO), stabilivano le strategie decisionali in ordine a quali società mantenere attive e quali trasformare in scatole ove concentrare debiti e orchestravano i rapporti tra le diverse società, decidendo anche operazioni gestionali e artifici contabili/finanziari finalizzati a perseguire gli scopi associativi; il DE CAPRIO, come ragioniere che gestiva la contabilità della M.F. Trading s.r.l. e di molte società del gruppo e uomo di fiducia della famiglia DEGENNARO; gli altri correi quali partecipi, in qualità di amministratori di diritto o liquidatori "di professione" e di sindaci, consentendo ai DEGENNARO di realizzare le loro attività criminose, sistematicamente omettendo di esercitare i poteri di tipici dei legali rappresentanti (controllo, direzione e vigilanza) e di sindaci (omettendo di esercitare i poteri di tipici dei sindaci (controllo, denuncia, intervento). In Bari e Martina Franca, acc. dal 1993 e con condotta in corso";

Tutti:

b) per il reato di cui agli artt. 81, 110 c.p., 40, comma 2 c.p., artt. 216, nn. 1 e 2, 219, commi 1 e 2, n.1, 223, commi 1 e 2, n. 1, L.F., artt. 2447, 2484, 2485 c.c., 2622, 2634 c.c. "perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di:

- DEGENNARO Giovanni amministratore unico della società M.F. Trading s.r.l. in carica sino al 17.7.2003 (deceduto), MONTELEONE Giuseppe, in carica dal 2003 e sino al fallimento;
- DEGENNARO Vito Michele, DEGENNARO Giovanni (deceduto), DEGENNARO Gaetano Pasquale, DEGENNARO Daniele Giulio, DEGENNARO Carmine, DEGENNARO Gerardo, tutti responsabili quali soci e amministratori della holding che controllava la Omnia Costruzioni s.r.l. e la M.F. Trading s.r.l. e quali amministratori di fatto delle società del gruppo DEGENNARO, in taluni casi anche amministratori di diritto;
- ANTONACCI Giuseppe, GIOIELLO Luca, CACCIAPAGLIA Annamaria come amministratori p.t. della Omnia Costruzioni s.r.l., società controllante della M.F. Trading s.r.l., rispettivamente in carica dal 27.1.2005 al 22.5.2006, dal 22.5.2006 al 9.10.2007, e dal 9.10.2007 in poi;
- DE CAPRIO, quale ragioniere e consulente contabile delle società del gruppo e uomo di fiducia della famiglia DEGENNARO;
- DI FLUMERI Nicola, RADOGNA Donato, TINELLI Leonardo, in qualità il primo di presidente (dal 22.11.1999 al 4.11.2005) e gli altri due di sindaci effettivi (il primo dal 30.1.2001 al 4.11.2005 e il secondo dal 22.11.1999 al 4.11.2005) del collegio sindacale della società M.F. Trading s.r.l.;
- MAZZONE Giulia, nella sua qualità di amministratore p.t. di DEC s.p.a. e Istria Sviluppo s.r.l., in relazione alle operazioni svolte tramite e con le predette società;
- DE CAPRIO quale contabile della M.F. Trading s.r.l. e di altre società del gruppo;

a fronte del dissesto economico-finanziario della società, manifestatosi già nel 2002 e culminato con l'azzeramento del capitale sociale, che già nel 2002 aveva un valore negativo, contravvenivano agli obblighi imposti dalle sopra citate norme del codice civile e, segnatamente, all'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea straordinaria dei soci, in presenza di una riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, per deliberare l'adozione dei provvedimenti opportuni (quali l'aumento del capitale, ovvero la trasformazione della società, o l'eventuale scioglimento) e, successivamente, a fronte del permanere della situazione di dissesto finanziario, contravvenivano all'obbligo di accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento e di assolvere i compiti prescritti dall'art. 2485 c.c. (iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento); contrariamente a tali obblighi, infatti, continuavano negli anni a redigere, gli amministratori, e ad approvare, i sindaci, rappresentazioni contabili non veritiere, continuavano a mantenere in vita la società pur in presenza di una situazione economico-patrimoniale costantemente negativa già dal 2002, anno in cui si registra-

vano costi di produzione sempre superiori ai valori di produzione e ciò pur in assenza di effettiva attività economica (sostanzialmente terminata già nel 2005); anziché procedere ai sensi dell'art. 2482 bis c.c. a convocare senza indugio l'assemblea per deliberare i provvedimenti opportuni, in modo del tutto intempestivo, deliberavano la liquidazione volontaria della società in data 22.12.2009 (pur in presenza di tutti gli elementi per chiedere che venisse dichiarato lo stato di fallimento) e proseguivano la fase liquidatoria per due anni, anziché richiedere il fallimento ai sensi dell'art. 6 della L.F.; omettevano di compiere le azioni necessarie a conservare l'integrità e il valore del patrimonio sociale, tanto da determinare dolosamente e/o concorrere a cagionare nel corso degli anni, dal 2002 alla data del fallimento, con le loro condotte, il dissesto societario, provocando un deficit patrimoniale comparabile al deficit fallimentare contabilmente ingiustificato, pari a € -10.796.780. Esemplificativamente, con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e/o di recare pregiudizio ai creditori, ponevano in essere le seguenti condotte distrattive, dissimulatorie e/o dissipatorie e di falsificazione contabile:

- rappresentavano in modo non veritiero e corretto la situazione economico-contabile data 31.8.2005, che redigevano e approvavano solo in data 12.11.2011, dunque in ritardo senza giustificato motivo e in violazione dell'art. 2364, comma 2, c.c., e omettevano di depositare presso il registro delle imprese i bilanci di esercizio al 31.12.2009 e al 31.12.2010, in violazione dell'art. 2630 c.c., in tal modo ritardando il fallimento, impedendo ai creditori di avere consapevolezza dello stato di insolvenza e di dissesto e concorrendo a cagionare anche per tale via il dissesto della società determinando un deficit fallimentare contabilmente non giustificabile pari a € -10.796.780,00;

- tramite la società Santa Rosa S.c.a.r.l., in persona dell'amministratore p.t. DEGENNA-RO Gaetano Pasquale, il 24.9.2007 veniva ceduto pro-soluto alla M.F. Trading s.r.l. (amministrata da MONTELEONE) un credito verso l'impresa Valerio-Lorenzo di € 29.489,31, risultato inesigibile, contro un corrispettivo di € 26.500, pagato con accollo di un debito da parte della M.F. Trading s.r.l. verso Apulia s.r.l. (società amministrata da MAZZONE Giulia);

- negli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 venivano indicati in bilancio crediti inesistenti, indicati quali fatture da emettere in favore di terzi, invero poi mai emesse, ma privi di alcuna giustificazione contabile e documentale, rispettivamente pari per ciascun anno a € 4.860.283,79, € 1.201.811,52, € 1.212.023,58, € 1.249.143,51, € 295.726,30, valore quest'ultimo indicato come saldo anche per gli anni 2009 e 2010, in tal modo alterando la rappresentazione dei bilanci di esercizio negli anni dal 2002 al 2010, sotto-determinando le perdite di esercizio per valori corrispondenti a quelli sopra indicati;

- nei bilanci d'esercizio dal 2002 al 2010, venivano sistematicamente indicati debiti tributari per valori molto inferiori a quelli reali, indicando solo nel 2011, in violazione del principio di competenza, che tali debiti ammontavano a € 20.570.957,26, in tal modo consentendo che venisse sovra stimato il capitale esistente e occultando lo stato di insolvenza;

- negli anni 2001 e 2002 utilizzavano in compensazione nei modelli F24 il credito d'imposta ex art. 8 L. 388/2000 per € 2.048.255,51, invero non spettante, sovra-stimando il valore del capitale aziendale e occultando le reali perdite di esercizio; successivamente, negli anni dal 2005 al 2008, in violazione dei principi di competenza e di prudenza, veniva costantemente indicato in bilancio un valore positivo del credito di imposta, invero annullato dall'Agenzia delle Entrate con atto di constatazione del 28.2.2005 perché indebito, finalmente indicato nel conto economico quale sopravvenienza passiva con un valore di € 896.450,27 solo in data 31.12.2008; in tal modo consentendo che venisse sovra-stimato il capitale esistente;

- nei bilanci d'esercizio dal 2003 al 2010 venivano indicati crediti per "ritenute contrattuali" invero inesistenti per € 618.351,65 al 31.12.2003, poi ridotti per effetto di storni a € 394.860,45 fino al 2008, mantenendo costante tale valore nel 2009 e 2010, in tal modo consentendo che venisse sovra-stimato il capitale esistente;

- omettevano l'indicazione di posizioni debitorie per competenze legali erogate negli anni 1993-2010 per un importo totale di € 2.229.708,31;

IL CANCELLIERE

- omettevano le iscrizioni nei bilanci 2000 e 2001 dell'impegno fideiussorio assunto per € 852.873,37 dalla M.F. Trading s.r.l. e nei bilanci dal 2002 al 2010 della previsione negativa correlata al contenzioso instauratosi a seguito dell'escussione della predetta fideiussione, e nel bilancio 2011 della posizione debitoria scaturita dall'emissione del decreto ingiuntivo di importo pari a € 852.873,37, oltre interessi e spese legali;

- iscrivevano una sopravvenienza attiva priva di giustificazione economica per € 2.468.500,00 con la causale "giroconto atto di transazione v/ Villa Camilla", per una inesistente transazione con la società Villa Camilla SSD a.r.l., società del gruppo DEGENNARO all'epoca della transazione in liquidazione con liquidatore MONTELEONE Giuseppe, che consentiva di chiudere con un utile di € 1.463.412,00 l'esercizio amministrativo dell'anno 2006; in particolare, la M.F. Trading s.r.l. riceveva da Villa Camilla SDD a.r.l. crediti per € 5.516.884,29, derivanti da versamenti ricevuti dai soci DG Investimenti s.r.l. (con a.u. MONTELEONE Giuseppe) e DG Costruzioni s.r.l. (con a.u. DEGENNARO Daniele Giulio) superiori a quelli contabilizzati, realizzando la sopra indicata sopravvenienza attiva, mascherando le reali perdite di esercizio, occultando l'insolvenza; inoltre, parte di tali crediti, rispettivamente per un importo di € 3.704.512,57 ed € 1.802.280,00 transitavano dalla M.F. Trading s.r.l. alla società controllante Omnia Costruzioni s.r.l. e alla società collegata Istria Sviluppo s.r.l., in tal modo distraendole in pregiudizio dei creditori della M.F. Trading s.r.l.; con le precedenti condotte falsificavano e tenevano le scritture contabili allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori e, commettendo falsi in bilancio, cagionavano e/o concorrevano a cagionare e/o aggravare il dissesto della M.F. Trading s.r.l.; con l'aggravante di aver causato un danno patrimoniale di rilevante gravità e di avere commesso più fatti tra quelli previsti nell'art. 216 L.F. In Taranto, sentenza dichiarativa del fallimento del 20.7.2011";

c) per i reati di cui agli artt. 81, 110 c.p., artt. 216, n. 1, 219, commi 1 e 2, n.1, 223, commi 1 e 2, nn. 1 e 2, L.F., 2622 c.c. "perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di:

- **DEGENNARO Giovanni**, amministratore unico della società M.F. Trading s.r.l. in carica sino al 17.7.2003 (deceduto), **MONTELEONE Giuseppe**, in carica dal 2003 e sino al fallimento;

- **DEGENNARO Vito Michele**, **DEGENNARO Giovanni** (deceduto), **DEGENNARO Gaetano Pasquale**, **DEGENNARO Daniele Giulio**, **DEGENNARO Carmine**, **DEGENNARO Gerardo**, tutti responsabili quali soci e/o amministratori della holding Expanding Financial s.a. che controllava la Omnia Costruzioni s.r.l. e la M.F. Trading s.r.l. e quali amministratori di fatto; oltre che titolari di azioni e/o di cariche anche di diritto pro tempore delle predette società e delle società collegate all'interno del gruppo DEGENNARO; **DEGENNARO Daniele Giulio** anche come amministratore p.t. della società COMED s.r.l., **DG Consulting s.r.l.**, **Istria Sviluppo s.r.l.**, **Consorzio DEGENNARO**, **Ostuni Torri s.r.l.**, **Nicotel s.p.a.**, **I magazzini del Sole s.r.l.**; **DEGENNARO Vito Michele** anche come amministratore p.t. della **DEC s.p.a.**; **DEGENNARO Gaetano Pasquale** anche come amministratore p.t. della **De.co. Cooperativa a.r.l.** e **De.co. s.r.l.**; **DEGENNARO Carmine** anche come amministratore p.t. della **De.ge.co. s.r.l.**;

- **DI FLUMERI Nicola**, **RADOGNA Donato**, **TINELLI Leonardo**, in qualità il primo di presidente (dal 22.11.1999 al 4.11.2005) e gli altri due di sindaci effettivi (il primo dal 30.1.2001 al 4.11.2005 e il secondo dal 22.11.1999 al 4.11.2005) del collegio sindacale della società M.F. Trading s.r.l.;

- **MAZZONE Giulia**, nella qualità di amministratore p.t. della **DEC s.p.a.** e **Istria Sviluppo s.r.l.**;

- **ANTONACCI Giuseppe**, **GIOIELLO Luca**, **CACCIAPAGLIA Annamaria** come amministratori p.t. della Omnia Costruzioni s.r.l., società controllante della M.F. Trading s.r.l., rispettivamente in carica dal 27.1.2005 al 22.5.2006, dal 22.5.2006 al 9.10.2007, e dal 9.10.2007 in poi;

4

- DE CAPRIO quale contabile della M.F. Trading s.r.l. e di altre società del gruppo;

distraevano i beni della fallita per un valore di € 1.758.756,00 (derivanti dal raffronto tra l'ultimo bilancio e l'inventario fallimentare) e per un valore di € 42.696.762,78 (derivanti da specifiche attività gestionali condotte quando già presente lo stato di insolvenza), come di seguito specificato:

- sottrazione di disponibilità liquide dell'importo di € 40.427,00;

- distrazione/dissipazione di attività patrimoniali per un valore di € 1.758.756 (derivanti da crediti per un importo totale di € 1.654.267 e partecipazioni in altre società per un valore di € 64.062, iscritti in bilancio ma non rinvenuti nell'attivo fallimentare);

- atto di scissione parziale del 19/12/2000, per effetto del quale il capitale sociale, ammontante a £. 10.000.000.000, dell'allora Dinvest s.p.a., poi E.C.S.E. s.p.a. e oggi M.F. Trading s.r.l. unipersonale, si trasferiva per £ 9.080.000.000 (€ 4.689.428,64) alla beneficiaria DEC s.p.a., controllata dalla famiglia DEGENNARO, attraverso la D.G. HOLDING s.r.l.; per effetto della predetta operazione straordinaria veniva trasferito alla beneficiaria DEC s.p.a. (all'epoca amministrata da MAZZONE Giulia) un assetto patrimoniale del valore lordo di £. 120.386.862.304 (€ 62.174.625,60), costituito dal "principale ramo edilizia della Dinvest s.p.a. (omissis...) con tutti i lavori in corso nonché i relativi acconti maturati", residuando in capo alla Dinvest s.p.a. (ora M.F. Trading s.r.l., all'epoca amministrata da DEGENNARO Giovanni) un capitale sociale di £ 920.000.000 (€ 475.180,00), la sola competenza della "Business Unit relativa alla divisione informatica", unitamente agli ingenti debiti e ai rilevanti contenziosi passivi verso l'erario e i fornitori tutti abilmente occultati con artifici contabili (come meglio descritto al capo b);

- dismissione di attività immobiliari per un valore di € 4.269.986,84, attraverso tre compravendite immobiliari perfezionate tutte in data 8.10.2003, realizzate a prezzi inferiori al valore contabile, in favore di società collegate facenti parte del Gruppo DEGENNARO (Istria Sviluppo s.r.l., amministrata da MAZZONE Giulia, DEC s.p.a., amministrata sempre da MAZZONE Giulia, COMED s.r.l., amministrata da DEGENNARO Daniele Giulio) con conseguente distrazione dei relativi cespiti e riutilizzo del prezzo di vendita all'interno del gruppo (rispettivamente, per estinguere un debito verso la DEC s.p.a., con l'accollo dei residui mutui fondiari accesi presso il Banco Di Napoli e Centrobanca, per rimborsare il finanziamento di € 263.350,00 ricevuto dalla società collegata DEC s.p.a.), in tal modo distraendo beni e denaro alla garanzia dei creditori, conservandoli all'interno del gruppo;

- vendita di attrezzatura tecnica in favore di società del gruppo DEGENNARO (DEC s.p.a. e Istria Sviluppo s.r.l., entrambe con amministratore unico MAZZONE Giulia) per un valore complessivo di € 713.084,77;

- rimborsi per finanziamenti ed erogazioni di finanziamenti verso società del Gruppo DEGENNARO (Omnia Costruzioni s.r.l., DEC s.p.a., Villa Camilla SSD a.r.l., Ostuni Torri s.r.l., DG Investimenti s.r.l., PIP Cassano s.r.l., Nicotel s.p.a., De.co. Coop. a.r.l.) per € 21.657.159,81;

- pagamenti di debiti commerciali in favore di società del gruppo DEGENNARO (DEC s.p.a., DE.GECO s.r.l., Istria Sviluppo s.r.l., Omnia Costruzioni s.r.l., Consorzio DEGENNARO, DG Consulting s.r.l., De.Co. s.r.l.) per € 7.574.433,66;

- cessione pro soluto in data 10.7.2008 di crediti per € 485.934,01 verso la De.Co. Coop. a.r.l. in favore della Omnia Costruzioni s.r.l. in pagamento, tramite compensazione, di debiti della M.F. Trading s.r.l. verso la Omnia Costruzioni s.r.l.; cessione sottoscritta dal MONTELEONE per la M.F. Trading s.r.l. e dalla CACCIAPAGLIA, moglie del MONTELEONE, per la Omnia Costruzioni s.r.l., con DEGENNARO Gaetano Pasquale come debitore accettante per la De.Co. Coop. a.r.l.;

- cessione di ramo d'azienda in favore della società I Magazzini del Sole s.r.l. del gruppo DEGENNARO per € 37.970,12;

- acquisizione di crediti inesigibili per € 29.489,31 dalla società Santa Rosa S.c.a.r.l. con accollo dei debiti commerciali verso la società Apulia s.r.l. del gruppo DEGENNARO;

- versamenti mensili di mutui ipotecari per € 1.309.171,38 in favore degli istituti di credito IMI, dall'1.1.2003 al 31.12.2007, e Banca di Roma, dall'1.1.2003 al 31.12.2011, garantiti anche da fideiussione personale prestata da DEGENNARO Daniele Giulio, DEGENNARO Carmine, DEGENNARO Gerardo, DEGENNARO Giovanni, DEGENNARO Vito Michele;
 - pagamenti di crediti professionali privi di giustificazione in favore dell'Avv. Anna DEGENNARO per € 243.184,48 corrisposti tra gli anni 2002 e 2008;
 - sottrazione di disponibilità liquide dell'importo di € 40.427,00;
 - distrazione di attività patrimoniali per un valore di € 1.758.756 (derivanti da crediti per un importo totale di € 1.654.267 e partecipazioni in altre società per un valore di € 64.062, iscritti in bilancio ma non rinvenuti nell'attivo fallimentare);
 - bonifico di € 11.450,00 disposto in favore della società estera Nicotel Holding s.a. in data 16.5.2011;
 - addebito di € 88.055,90 privo di giustificazione in data 19.4.2006;
 - trasferimento di tre contratti di leasing finanziario relativi a tre sollevatori di movimentazione per i quali la M.F. Trading s.r.l. aveva corrisposto già canoni per € 714.218,00, ceduti senza corrispettivo in data 26.2.2004, appena un anno prima della scadenza convenuta, in favore della DEC s.p.a., che se ne è appropriata per €. 231.244,20 (canoni residui da pagare) oltre il prezzo per il diritto di acquisto pari a poco più di € 2.000, in tal modo sottraendo tali beni ai diritti dei creditori;
 - distrazione dell'importo di € 106.882,52 in assegni circolari emessi nel 2009, a fronte di una vendita di fondo di investimento immobiliare, da DEGENNARO Gaetano Pasquale, non rinvenuti nel conto corrente bancario della M.F. Trading s.r.l.;
 - cessioni di crediti provenienti dallo IACP di Taranto per €.802.953,54, versati in compensazione di diverse partite debitorie in data 30.12.2008 (invero, anche verso 4 società del gruppo e poi verso terzi, vedi pag. 118);
- con l'aggravante di aver causato un danno patrimoniale di rilevante gravità e di avere commesso più fatti tra quelli previsti nell'art. 216 L.F. In Taranto, sentenza dichiarativa del fallimento del 20.7.2011";

MONTELEONE Giuseppe, DE CAPRIO Vincenzo, DEGENNARO Gaetano Pasquale, DEGENNARO Daniele Giulio, DEGENNARO Carmine, DEGENNARO Gerardo, DEGENNARO Vito Michele:

d) per il reato p. e .p. dagli artt. 110 c.p., 216, comma 1, n. 2, 219, commi 1 e 2, n. 1, 223 L.F. "perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di:

- **DEGENNARO Giovanni** (deceduto) amministratore unico della società M.F. Trading s.r.l. in carica sino al 17.7.2003, **MONTELEONE Giuseppe**, in carica dal 2003 e sino al fallimento;
- **DEGENNARO Vito Michele, DEGENNARO Gaetano Pasquale, DEGENNARO Daniele Giulio, DEGENNARO Carmine, DEGENNARO Gerardo**, tutti responsabili quali soci e/o amministratori della holding Expanding Financial s.a. che controllava la Omnia Costruzioni s.r.l. e la M.F. Trading s.r.l. e quali amministratori di fatto delle società del gruppo, comprese la M.F. Trading s.r.l. e la Omnia Costruzioni s.r.l.;
- **DE CAPRIO** quale contabile della M.F. Trading s.r.l. e di altre società del gruppo;

allo scopo di procurare a sé e/o ad altri un ingiusto profitto e/o di arrecare pregiudizio ai creditori, tenevano le scritture contabili in guisa tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e/o del movimento degli affari; con l'aggravante di aver causato un danno patrimoniale di rilevante gravità e di avere commesso più fatti tra quelli previsti nell'art. 216 L.F. In Taranto, sentenza dichiarativa del fallimento del 20.7.2011";

DEGENNARO Gaetano Pasquale, DEGENNARO Daniele Giulio, DEGENNARO Carmine, DEGENNARO Gerardo, DEGENNARO Vito Michele, DE CAPRIO Vincenzo:

e) per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 12 *quinquies* L. 356/1992 "per avere, in concorso tra loro, i DEGENNARO, quali amministratori di fatto di tutte le società di famiglia e soci della DEC s.r.l., e DE CAPRIO, quale liquidatore della DEC s.r.l. già dal 19.12.2014, fittiziamente trasferito al prezzo di € 1.000,00, a DE CAPRIO Vincenzo le quote sociali della DEC s.r.l. in liquidazione, dalla società D.G. Costruzioni s.r.l. in liquidazione (il cui capitale era interamente detenuto dalla D.G.E. Holding s.r.l. in liquidazione, con capitale detenuto per l'88,69 % dai DEGENNARO e per l'11,33% da altre due società riconducibili alla famiglia DEGENNARO, Nicotel holding s.a. e DG Sviluppo Immobiliare s.r.l.), costituenti l'85,35 % della compagine societaria (valore € 20.052.845,00) con atti di cessione di quota del 18.5.2015 e 28 luglio 2015. In Bari, il 18 maggio 2015 e il 25 luglio 2015";

preso atto della richiesta – pervenuta presso la cancelleria di questo Ufficio il 23 maggio 2018 – di:

- applicazione della misura del divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi e/o imprese per la durata massima di legge, nei confronti di **DEGENNARO Gaetano Pasquale, DEGENNARO Daniele Giulio, DEGENNARO Carmine, DEGENNARO Gerardo, DEGENNARO Vito Michele, MONTELEONE Giuseppe, MAZZONE Giulia, DE CAPRIO Vincenzo, CACCIAPAGLIA Annamaria;**

- applicazione della misura del divieto temporaneo di esercitare la professione di commercialista e di revisore dei conti per la durata massima di legge, nei confronti di **DI FLUMERI Nicola, RADOGNA Donato e TINELLI Leonardo;**

avanzata dal p.m. in sede con riferimento alle contestazioni loro rispettivamente addebitate in epigrafe;

nonché, nei confronti degli indagati, tutti, della contestuale richiesta di sequestro preventivo diretto e per equivalente "dei beni mobili e immobili, del denaro, delle quote societarie e delle disponibilità finanziarie presenti sui conti correnti, titoli, obbligazioni, gestioni patrimoniali, riferibili agli indagati [...], finalizzato alla confisca, con particolare riferimento al denaro, alle quote societarie delle società indicate nel capo di imputazione, altri beni nella disponibilità delle società, degli indagati e di quanto sarà individuato attraverso indagini patrimoniali in sede di esecuzione del sequestro, sino alla concorrenza di un valore pari alle distrazioni eseguite, oltre interessi perciò che riguarda il denaro";

ritenuto che in capo a ciascuno degli indagati – in ragione del contenuto degli atti di indagine, come compendiate nella richiesta del p.m. – sussistano con certezza, con riferimento all'addebito contenuto in ognuno dei capi di imputazione dell'editto di accusa, con le specificazioni che in seguito si andranno a compiere, i gravi indizi di colpevolezza richiesti, ai sensi dell'art. 273 c.p.p., per l'applicazione della misura cautelare;

premesso che, secondo quanto ritenuto dal costante orientamento della Suprema Corte, per gravi indizi di colpevolezza devono intendersi quegli elementi a carico, di natura logica e/o rappresentativa che, contenendo *in nuce*, tutte, o soltanto alcune, delle condizioni della corrispondente prova, pur non valendo di per sé a dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'indagato, tuttavia, consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori fonti dimostrative, si potrà pervenire ad affermare tale responsabilità, fondando, nelle more, una qualificata probabilità di colpevolezza;

osserva

I FATTI.

In ragione dell'analisi dei documenti esaminati e dei dati compendiate negli atti di indagine delegati dal p.m. alla G.d.F., oltre che delle conclusioni raggiunte dal consulente all'uopo incaricato dalla pubblica accusa – autore di una valutazione pienamente condi-

visibile, perché priva di vizi logici, confacente alle *leges artis* di regolamentazione della materia e sorretta, in termini oggettivi di conforto, dalla documentazione allegata all'incarto processuale – è possibile fondatamente sostenere l'esistenza di un gruppo societario, costituito da differenti compagini tra loro collegate, tutte facenti capo alla famiglia DEGENNARO, all'interno del quale numerosi soggetti si sono, nel tempo, tra loro avvicinati, assumendo, alternativamente, la posizione di soci, di amministratori, legali rappresentanti, e/o di dipendenti delle singole società, oltre che di liquidatori e di membri del collegio sindacale.

Giova, in premessa, evidenziare i legami esistenti tra le varie società del predetto gruppo e, segnatamente, le partecipazioni delle compagini poste al vertice dello stesso nella fallita.

E invero, il legame societario tra la fallita, da un lato, e la *Omnia Costruzioni* s.r.l. e la *Expanding International Financial* s.a., dall'altro, può essere, sulla scorta degli atti, ricostruito nel modo che segue.

Il 9 marzo 1987, era stata costituita la *Dinvest* s.p.a. – denominata, *medio tempore*, *Euro-pa Costruzioni* s.p.a. e, successivamente, *M.F. Trading* s.r.l. –, con un capitale sociale pari a £ 200.000.000, sottoscritto da DEGENNARO Giovanni e da DEGENNARO Vito Michele, titolari, ciascuno, del 16,80% del capitale sociale, pari a un totale di £ 33.600.000, suddiviso in n. 336 azioni, del valore di £ 100.000 cadauna, e da DEGENNARO Gaetano Pasquale, da DEGENNARO Gerardo, da DEGENNARO Carmine e da DEGENNARO Daniele Giulio, titolari – ognuno – del 16,60% del capitale sociale, pari a un totale *pro capite* di £ 33.200.000, suddiviso in n. 332 azioni cadauna, del valore di £ 100.000 ciascuna (cfr., consulenza a firma del Prof. Mario TURCO, Vol. III, allegato 3, libro dei soci, pp. 1 e 2, in atti).

Il 7 dicembre 1987, prima, e il 11 settembre 1989, in seguito, erano state assunte due delibere, con le quali il capitale sociale della predetta compagine era passato, dapprima, da £ 200.000.000 a £ 4.000.000.000 e, in seguito, da £ 4.000.000.000 a £ 10.000.000.000, con conseguente emissione di nuove azioni, sottoscritte – tutte – dai soci innanzi indicati, nella seguente misura:

con riferimento alla prima operazione:

- n. 4.336 azioni, del valore di £ 100.000 ciascuna, per un totale di £ 433.600.000 cadauno, DEGENNARO Giovanni e DEGENNARO Vito Michele;
- n. 6.332 azioni, del valore di £ 100.000 ciascuna, per un totale di £ 633.200.000 cadauno, DEGENNARO Gaetano Pasquale, DEGENNARO Gerardo, DEGENNARO Carmine e DEGENNARO Daniele Giulio (cfr., consulenza cit., Vol. III, allegato 4, libro dei soci, pp. 3-8, in atti);

con riferimento alla seconda operazione:

- n. 16.800 azioni, del valore di £ 100.000 ciascuna, per un totale di £ 1.680.000.000 cadauno, DEGENNARO Giovanni e DEGENNARO Vito Michele;
- n. 16.600 azioni, del valore di £ 100.000 ciascuna, per un totale di £ 1.600.000.000 cadauno, DEGENNARO Gaetano Pasquale, DEGENNARO Gerardo, DEGENNARO Carmine e DEGENNARO Daniele Giulio (cfr., consulenza cit., Vol. III, allegato 4 *bis*, libro dei soci, pp. 9 e 10, in atti).

Il 13 settembre 1989, il 99,60% del capitale sociale della *Dinvest* s.p.a., pari a £ 9.960.000.000, costituito da n. 99.600 azioni del valore di £ 100.000 ognuna, era stato trasferito alla *Degennaro Partecipazioni* s.a.s. *dei F.lli DEGENNARO* (C.F. 04037210723, successivamente denominata *Omnia Costruzioni* s.r.l.), legalmente rappresentata, quale socio accomandatario, da DEGENNARO Gerardo, mentre il residuo 0,40% del capitale, pari a £ 40.000.000, era rimasto nella disponibilità di DEGENNARO Giovanni e di DEGENNARO Vito Michele, ciascuno proprietario dello 0,20% del predetto capitale, pari, per ognuno, al valore di £ 20.000.000, costituito da n. 200 azioni ciascuno, dell'importo di £

100.000 cadauna (cfr., consulenza cit., Vol. III, allegato 5, libro dei soci, pp. 11-23, in atti).

Il 3 febbraio 1994, la *Degennaro Partecipazioni s.a.s. dei F.lli DEGENNARO* (C.F. 04037210723, successivamente denominata *Omnia Costruzioni s.r.l.*), in quel momento legalmente rappresentata da DEGENNARO Daniele Giulio, succeduto, nel ruolo di socio accomandatario, a DEGENNARO Gerardo, aveva trasferito alla *Nicotel Holding s.a.* (numero identificativo B4133, con sede in Lussemburgo, alla Via Boulevard Du Prince Henry 19-21), legalmente rappresentata da DEGENNARO Carmine, quale presidente del consiglio di amministrazione, il 49% del capitale sociale, pari a £ 4.900.000.000, costituito da n. 49.000 azioni del valore nominale di £ 100.000 ciascuna, mantenendo il residuo 50,60% del predetto capitale, pari a £ 5.060.000.000, costituito da n. 50.600 azioni del valore nominale di £ 100.000 ciascuna, mentre invariata era rimasta la posizione di DEGENNARO Giovanni e di DEGENNARO Vito Michele, ognuno titolare del rispettivo 0,20% del capitale, pari, per ognuno, a £ 20.000 (cfr., consulenza cit., Vol. III, allegato 6, libro dei soci, pp. 29-31, nonché, Vol. II, allegato 2 *quinquies*, relazione Guardia di Finanza del 4 agosto 2015, p. 5, in atti).

Il 24 settembre 1996, DEGENNARO Giovanni e DEGENNARO Vito Michele avevano ceduto le testé nominate quote societarie (al prezzo di £ 70.000.000 ciascuna a fronte del valore nominale di £ 20.000.000 delle singole quote individuali, con una plusvalenza di cessione pari a £ 50.000.000 ciascuno), complessivamente pari allo 0,40% dell'interno capitale sociale, alla *Degennaro Partecipazioni s.a.s. dei F.lli DEGENNARO* (C.F. 04037210723, successivamente denominata *Omnia Costruzioni s.r.l.*), nella circostanza, legalmente rappresentata da DEGENNARO Carmine, succeduto, a sua volta, al precedente socio accomandatario DEGENNARO Daniele Giulio.

Con tale operazione di cessione, la *Degennaro Partecipazione s.a.s. dei F.lli DEGENNARO* (C.F. 04037210723, successivamente denominata *Omnia Costruzioni s.r.l.*), pertanto, era divenuta titolare del 51% dell'intero capitale sociale della *Dinvest s.p.a.*, detenendo n. 51.000 azioni del valore nominale di £ 100.000 ciascuna, per un ammontare pari a £ 5.100.000.000, mentre il residuo 49% del predetto capitale, pari a £ 4.900.000.000, costituito da n. 49.000 azioni del valore nominale di £ 100.000 cadauna, era rimasto (senza alcuna variazione) alla *Nicotel Holding s.a.* (cfr., consulenza cit., Vol. III, allegato 7, libro dei soci, pp. 33-35, in atti).

Il 30 settembre 1996, la *Nicoltel Holding s.a.*, nella circostanza, legalmente rappresentata da STOFFEL Gustave, all'uopo delegato da DEGENNARO Carmine, in veste di presidente del consiglio di amministrazione della predetta compagine, aveva trasferito la propria intera partecipazione al capitale della *Dinvest s.p.a.* alla *Degennaro Partecipazioni s.a.s. dei F.lli DEGENNARO* (C.F. 04037210723, successivamente denominata *Omnia Costruzioni s.r.l.*), al prezzo convenuto di £ 18.100.000.000, utile a realizzare una plusvalenza di cessione pari a £ 13.200.000.000 (cfr., consulenza cit., Vol. III, allegato 8, libro dei soci, pp. 36-38, in atti), così dando luogo a una società unipersonale, rispetto alla quale, tuttavia, gli adempimenti di cui all'art. 2362 c.c. erano stati eseguiti solo il 20 febbraio 2007, allorché era già esistente e manifesto lo stato di insolvenza della *M.F. Trading s.r.l.* (ex *Dinvest s.p.a.*), da tale società – mediante una partecipazione all'interno capitale sociale (cfr. all. 9) – controllata (cfr., consulenza cit., Vol. III, allegato 8 bis, visura storica *M.F. Trading s.r.l.*, in atti).

Ciò posto, vi è che la compagine della *Degennaro Partecipazioni s.a.s. dei F.lli DEGENNARO*, successivamente denominata *Omnia Costruzioni s.r.l.*, amministrata, sino al 4 settembre 2003, da DEGENNARO Giovanni e, in seguito, a far data dal mese di luglio 2003, da MONTELEONE Giuseppe, a sua volta, amministratore anche della *M.F. Trading s.r.l.*, controllata dalla predetta *Omnia Costruzioni s.r.l.*, era costituita dalla *Expanding International Finance s.a.* (con sede in Lussemburgo, alla Via Boulevard Du Prince Henry 19-21, al medesimo indirizzo in cui aveva sede la *Nicotel Holding s.a.*), trasformata in società

pubblica a responsabilità limitata nel corso dell'anno 2010, titolare del 99,85% del capitale, amministrata, a far data dal 29 aprile 1993, da DEGENNARO Giovanni (presidente del consiglio di amministrazione), DEGENNARO Gerardo, DEGENNARO Daniele e DEGENNARO Vito, STOFFEL Gustave e RAEYMAEKERS Dirk (direttori-consiglieri), e dalla *Consulting Professional* s.r.l. in liquidazione, già *D.G. Consulting* s.r.l. (con sede in Modugno, alla Via delle Violette 12), amministrata, nel periodo di interesse, da DEGENNARO Carmine e da DEGENNARO Daniele Giulio (cfr., consulenza cit., Vol. III, allegato 9, visura storica della *Omnia Costruzioni* s.r.l., nonché Vol. I, allegato 2 *quater*, relazione della Guardia di Finanza del 13 gennaio 2015, Vol. VIII, allegati 110, 112, in atti).

Il delineato quadro evidenzia – stante la misura delle partecipazioni societarie di ciascuna compagine nelle altre, così come fin qui delineate e la riconducibilità di ciascuna di esse ad appartenenti alla famiglia DEGENNARO – tanto come la *Expanding International Finance* s.a., e, per essa, la nominata famiglia, esercitasse il controllo diretto sulla *Omnia Costruzioni* s.r.l. e, per il tramite di quest'ultima, in maniera indiretta, sulla *M.F. Trading* s.r.l. (cfr., consulenza cit., Vol. VIII, allegato 2 *quater*, relazione G.d.F. del 13 gennaio 2015, in atti), quanto come la società estera in parola – in considerazione dei considerevoli spostamenti finanziari in suo favore posti in essere dalla *Omnia Costruzioni* s.r.l., così come accertati dalla G.d.F. – avesse assunto, rispetto alle compagini del gruppo, come iconograficamente sottolineato dal p.m., “*il ruolo di cassaforte*” (cfr., consulenza cit., Vol. II, allegato 2 *quinquies*, relazione G.d.F. del 4 agosto 2015, p. 21, in atti).

Né in tale ottica possono essere taciuti gli esiti degli ulteriori accertamenti effettuati dagli operanti, atti a dimostrare – oltre alla già rimarcata onnipresenza dei membri della famiglia DEGENNARO nella conduzione e nella gestione degli affari delle innanzi richiamate compagini – come la *Omnia Costruzioni* s.r.l. avesse (come in seguito si andrà meglio a illustrare):

- dirottato, sotto forma di liberalità, solo in parte impiegate per il ripianamento dell'esposizione debitoria di tale società, cospicui flussi finanziari verso la *M.F. Trading* s.r.l., da quest'ultima trasferiti ad altre società del gruppo, come la *DEC* s.p.a., la *Istria Sviluppato* s.r.l. (cfr., consulenza cit., Vol. VII, allegato 51, schede contabili e rapporti finanziari, in atti);

- emesso, nel corso degli anni 2004 e 2005, assegni – tratti su conto corrente del *Monte dei Paschi di Siena* – per un importo complessivo di € 102.832,10, al fine di coprire parte delle posizioni debitorie della *M.F. Trading* s.r.l. (cfr., consulenza cit., Vol. VIII, allegato 111, schede contabili relative agli anni 2004 e 2005, in atti);

- effettuato, in linea generale, nel periodo compreso tra gli 2003 e 2011, trasferimenti di attività del patrimonio tra le varie società del gruppo, sì da garantire la permanenza dei beni e dei valori nella disponibilità della famiglia alla quale quelle società facevano formalmente e di fatto capo, ma, al contempo, di sottrarli, quale garanzia di posizioni debitorie, ai potenziali creditori e, del pari, di sfruttarne al massimo le potenzialità, consentendo, tali manovre, di movimentare liberamente la liquidità al fine di mantenere e/od ottenere linee di credito con gli istituti bancari e di concludere contratti vantaggiosi, come nel caso della sottoscrizione dei contratti fideiussori vergati da DEGENNARO Giovanni, nel corso degli anni 2001, in favore della *Tecnosystem Engineering* s.r.l., e 2012, in favore della *Laurenthun Hotel* s.r.l. e della *Alba Nova* s.r.l. (cfr. consulenza cit., p. 201 e p. 220-223, e allegati in essa richiamati, in atti).

In tale contesto, il Tribunale Civile di Taranto, il 20 luglio 2011, aveva dichiarato – con la sentenza n. 58/11 – il fallimento della *M.F. Trading* s.r.l., corrente in Martina Franca, legalmente rappresentata da MONTELEONE Giuseppe, giusta verbale di nomina alla carica di amministratore unico della compagine del 17 luglio 2003.

In merito alla situazione di insolvenza che aveva condotto alla decozione della società *de qua*, il consulente tecnico del p.m., attraverso l'analisi della situazione contabile-finanziaria desumibile dai bilanci di esercizio relativi al periodo 2002-2011, aveva eviden-

ziato *“risultati costantemente negativi in tutto il periodo osservato, fatta eccezione dell’anno 2006, che chiude con un risultato positivo, grazie a un artificio contabile”*, costituito dalla contabilizzazione di un’operazione finanziaria dell’importo di € 2.468.500, con la causale *“giroconto atto transazione v/Villa Camilla”*, inesistente poiché priva di qualsiasi riferimento documentale ed economico-monetario, perché relativa a un asserito atto di transazione, non rinvenuto, stipulato tra la *M.F. Trading s.r.l.*, amministrata da MONTELEONE Giuseppe, e la *Villa Camilla SSD a.r.l.*, amministrata da MONTELEONE Giuseppe, con riferimento a una precedente cessione di credito che aveva interessato la *Omnia Costruzioni s.r.l.*, creditrice della *Villa Camilla s.r.l.* in liquidazione, e la *M.F. Trading s.r.l.*, cessionaria del credito dell’importo indicato, poi rideterminato, secondo le dichiarazioni rese dal MONTELEONE allo stesso consulente del p.m., in € 50.000, nonostante la annotazione contabile indicata e la mancanza di corrispondenza con le rilevazioni contabili presso le società interessate (cfr. consulenza cit., pp. 162-169 e allegati in essa richiamati al cap. VII, par. 5, punto x, in atti).

Il Prof. Mario TURCO, sottolineando che *“il peggior risultato economico di esercizio è stato conseguito nell’anno 2011, con una perdita di esercizio di € -16.334.930 e un deficit patrimoniale di € -21.607.591”*, al fine di dare conto delle ragioni che avevano condotto a tale situazione, aveva spiegato che *“a incidere in maniera rilevante su tale risultato sono soprattutto le sopravvenienze passive imputabili sia a posizioni debitorie non rilevate in anni precedenti sia a crediti e partecipazioni svalutate, in quanto inesistenti, il tutto in violazione del principio di competenza”* (cfr. consulenza tecnica, p. 35, in atti).

Alla stessa maniera, il tecnico aveva posto l’accento su una *“scarsa razionalità gestionale”* degli affari, atteso che:

- l’analisi delle dinamiche economico-patrimoniali dell’attività posta in essere dalla società era stata sempre connotata da *“risultati economici particolarmente negativi”*, determinati dal fatto che i costi della produzione erano stati sempre superiori al valore delle produzioni realizzate, con conseguenti ingenti perdite del capitale sociale in danno dei creditori (cfr. consulenza cit., p. 36, in atti);

- l’analisi dei risultati della gestione finanziaria dell’impresa aveva reso manifesta l’incapacità di fare fronte alle proprie obbligazioni da parte della stessa già a partire dall’anno 2002, evidenziando la presenza – in contabilità – di sintomi del dissesto già a far data dall’anno 2004 e dell’evidenza del deficit patrimoniale in cui versava l’impresa già in occasione dell’approvazione del bilancio dell’anno 2005 (cfr. consulenza cit., pp. 37 e 38, in atti);

- l’apertura della procedura di liquidazione volontaria era stata attivata solo il 22 dicembre 2009, non solo con notevole ritardo rispetto alla presa di coscienza della situazione di dissesto economico, ma anche senza essere accompagnata dalla relativa richiesta di dichiarazione di fallimento, sì da aver determinato la dannosa prosecuzione dell’attività economica sia dopo la verifica della causa di scioglimento della compagine sia in costanza di una situazione di perdita patrimoniale alimentata dal compimento di operazioni di ulteriore dispersione del patrimonio (cfr. consulenza cit., p. 39, in atti).

In tale ottica, il consulente – attraverso un ragionamento ineccepibilmente confortato dall’analisi delle risultanze della documentazione allegata all’incarto processuale, al cui esito, per ragioni di economia espositiva, senza necessità di trascrizione, si ritiene di fare integrale rimando, così considerando tali pagine dell’elaborato parte integrante del presente provvedimento – aveva concluso nel senso che l’attivo fallimentare era pari a € 4.838.403,69, mentre il passivo era pari a complessivi € 23.888.681,75, costituito da € 20.907.843,42, relativi a posizioni già ammesse al fallimento, e da € 2.980.838,33, relativi a posizioni potenzialmente ammissibili al fallimento (cfr. consulenza cit., pp. 43 e 55, in atti).

Il Prof. Mario TURCO aveva poi specificato che *“l’esame formale della situazione debitoria desumibile dallo stato passivo del fallimento evidenzia che buona parte dei debiti esistenti*

e ammessi alla procedura concorsuale risalgono al periodo ante 2003, ossia riconducibile soprattutto alla gestione amministrativa di DEGENNARO Giovanni".

DEGENNARO Giovanni (poi sostituito da MONTELEONE Giuseppe, che aveva proseguito nell'identica maniera, con l'avallo, entrambi, del collegio sindacale), secondo l'analisi effettuata, aveva agito in maniera tale da alterare i risultati di esercizio e da celare l'avvenuto azzeramento del capitale sociale, già verificatosi nel corso dell'anno 2002, in modo da garantirsi il mantenimento delle poderose linee di credito bancario che altrimenti sarebbero state precluse (cfr. consulenza cit., pp. 49 e 61 e ss., in atti).

Segnatamente, il DEGENNARO (poi emulato dal MONTELEONE) aveva alimentato artificiose contestazioni funzionali a rinviare la manifestazione dello stato di insolvenza e a sollevarlo da eventuali responsabilità amministrative; aveva omesso l'inserimento, nella voce di bilancio del 2002-2003 "fondi per rischi e oneri" (in cui era stata registrata la presenza di debiti presunti pari a € 8.176), delle passività stimate e potenziali, rinvenienti dal contenzioso con l'I.n.p.s., pari a € 5.035.586,21, con la *Hoesch Siegerlandwerke GMBH*, pari a € 2.433.562,04, e con fornitori non meglio specificati, pari a € 3.881.588,75; aveva addotto crediti d'imposta inesistenti per € 2.048.255,51, portati in compensazione dei debiti tributari, con riferimento all'anno contabile 2001-2002, così indicando attività patrimoniali di importo superiore a quello reale o addirittura inesistenti.

Il consulente, alla luce delle conclusioni appena richiamate, riferendo il proprio conteggio alla quota di passivo effettivamente ammessa, aveva, quindi, determinato il disavanzo fallimentare nella misura complessiva di € -16.069.439,73 (cfr. consulenza cit., p. 56, in atti), specificando che il disavanzo di gestione privo di giustificazione contabile, oggetto, quindi, di una possibile attività distrattiva, è risultato, invece, pari alla minor misura di € -10.796.780,00, atteso che, avuto riferimento ai dati contabili relativi all'ultimo esercizio antecedente alla dichiarazione di fallimento, ossia quello chiuso il 31 dicembre 2010, il disavanzo desumibile dalla documentazione della *M.F. Trading s.r.l.* era pari a € -5.272.660,00 (cfr. consulenza cit., pp. 59 e 60, in atti).

Al fine di sostenere la propria conclusione e di fornire elementi per apprezzare l'avvenuta integrazione di condotte distrattive, il consulente del p.m. - analizzando la documentazione in proprio possesso - aveva effettuato:

- il raffronto tra le attività contabili accertate e le attività fallimentari rinvenute;
- l'analisi delle operazioni amministrative compiute allorché lo stato di dissesto societario era già manifesto.

Con riferimento al primo profilo, il Prof. TURCO aveva evidenziato - attraverso la dettagliata analisi, capillarmente richiamata all'interno del proprio elaborato, al quale per completezza espositiva si rimanda, sì da considerarla trascritta *in parte qua* per divenire parte integrante del presente provvedimento - che, a fronte di attività patrimoniali pari a € 6.597.702 risultanti dal bilancio del 31 dicembre 2010 e, dunque, in apparenza, immediatamente realizzabili in ragione della loro iscrizione nelle scritture contabili, in occasione dell'elaborazione dell'inventario fallimentare, erano state riscontrate:

- la sottrazione di disponibilità liquide per un importo pari a € 40.427, costituite da cassa assegni, cassa contanti e disponibilità bancarie;
- la dissipazione di crediti per un importo pari a € 1.654.267, vantati - secondo le risultanze contabili - nei confronti di clienti (per € 1.004.274), di imprese controllate (per € 44.625), di imprese collegate (per € 3.164), del fisco (per € 582.153) e di altri non meglio specificati soggetti (per € 20.051);
- la dispersione di attività patrimoniali per un valore pari a € 64.062, rappresentate da partecipazioni e investimenti in altre società come la controllata *Aeredil società consortile a.r.l.* (per € 8.987), la controllata *Pip Cassano s.r.l.* (per € 9.864), la collegata *Isibari società consortile a.r.l.* (per € 5.423), la collegata *San Marco società consortile a.r.l.* in liquidazione (per € 5.165), la collegata *Svincolo Taccone società consortile a.r.l.* (per €

2.065), la *Bari '90 società consortile* a.r.l. (per € 6.218), la *Consorzio Egnatia* (per € 1.291), la *Consorzio Stadium* (per € 7.489), la *Consorzio la Quercia* (per € 7.230), la *Consorzio società consortile* p.a. (per € 10.329);

fonte, in mancanza di documenti giustificativi atti ad attestare la legittima destinazione di tali attività patrimoniali, di un evidente pregiudizio alle ragioni creditorie determinato dalla distrazione delle stesse in misura complessiva pari a € 1.758.756, attribuibile alle azioni poste in essere dal liquidatore della *M.F. Trading* s.r.l., MONTELEONE Giuseppe, unitamente a coloro che, in fatto, avevano con costui cooperato nella gestione sociale della compagine.

Con riferimento al secondo profilo, il Prof. TURCO aveva evidenziato - attraverso la dettagliata analisi, capillarmente richiamata all'interno del proprio elaborato, al quale per completezza espositiva si rimanda, sì da considerarla trascritta *in parte qua* per divenire parte integrante del presente provvedimento - che, attraverso il compimento di atti volontari di disposizione del patrimonio aziendale, era stata posta in essere una strategia di amministrazione e di gestione (collaudata anche con riferimento ad altre società del gruppo), funzionale ad assicurare il mantenimento del patrimonio e del capitale sociale nella disponibilità degli appartenenti al nucleo DEGENNARO, con la concentrazione delle risorse finanziarie in capo ad alcune società del gruppo a essi facente capo, di volta in volta individuate come *good company*, e a spostare le passività del medesimo gruppo su società carosello, anch'esse di volta in volta individuate, amministrate da soggetti all'uopo preposti che, con la precipua funzione di c.d. teste di legno, avevano il compito di accompagnare le società individuate come *bad company* verso la liquidazione, prima, e il fallimento, in seguito.

In tale contesto, al momento dell'elaborazione dell'inventario fallimentare e dell'analisi della situazione della compagine fallita, era stato possibile collocare:

- l'operazione straordinaria di scissione parziale realizzata il 19 dicembre 2000, allorché la quasi totalità del capitale sociale, dell'attivo patrimoniale e delle attività della *M.F. Trading* s.r.l. (allora *Dinvest* s.p.a.), all'epoca rappresentata da DEGENNARO Giovanni, era stata trasferita alla *DEC* s.p.a., controllata dalla *D.G. Holding* s.r.l., riconducibile al medesimo nucleo familiare, divenuta beneficiaria di £ 9.080.000.000, con conseguente riduzione del capitale iniziale della *M.F. Trading* s.r.l. (allora *Dinvest* s.p.a.) da £ 10.000.000.000 a £ 920.000.000. La suddetta operazione aveva determinato il mantenimento in capo alla *M.F. Trading* s.r.l. (allora *Dinvest* s.p.a.), già da quel momento individuata quale *bad company* del gruppo, della sola attività sociale riferibile alla *Business Unit*, relativa alla divisione informatica, gravata da numerosi debiti e coinvolta in un considerevole numero di affari contenziosi con l'Erario e con svariati fornitori, e il trasferimento alla beneficiaria del "*principale ramo edilizia della Dinvest S.p.A... (omissis) con tutti i lavori in corso nonché i relativi acconti maturati*", con conseguente attribuzione alla *DEC* s.p.a., oltre che del capitale sociale pari a £ 9.080.000.000, anche di attività patrimoniali pari a £ 120.386.862.304, tali da attribuirle la veste di *good company* del gruppo (cfr. consulenza cit., p. 75, in atti).

La suddetta operazione di scissione, come correttamente evidenziato dal p.m. nella propria richiesta, pur astrattamente configurabile come lecita, aveva in concreto determinato una diminuzione patrimoniale e delle garanzie tale da esporre indiscutibilmente a rischio i creditori in caso di attivazione di una successiva procedura concorsuale (in tal senso, cfr.: giurisprudenza richiamata nella richiesta del p.m., pp. 21 e 22, alla quale si fa rimando).

Infatti, pur essendo normativamente prevista la possibilità di cedere - in sede di scissione societaria - alla compagine beneficiaria il patrimonio sociale nella sua interezza (cfr. art. 2506 *bis*, comma 2, c.c.), attesa l'esistenza di strumenti atti a garantire, in ogni caso, la posizione dei creditori della società scissa attraverso l'opposizione al piano di scissione ovvero l'attivazione di azioni di responsabilità nei confronti della società beneficiaria entro i limiti e con le modalità previste dagli artt. 2506 *bis*, comma 3, e 2506 *quater*, com-

ma 3, c.c., nella specie, l'operazione compiuta, in ragione delle connotazioni assunte e del contesto in cui era avvenuta, aveva avuto la precipua funzione di danneggiare la massa dei creditori della società "svuotata".

Non può essere trascurato come, al momento della scissione, la *M.F. Trading* s.r.l. (allora *Dinvest* s.p.a.), cedendo alla *DEC* s.p.a. la quasi totalità del patrimonio, del capitale e delle attività societarie, avesse trattenuto, a quel punto senza alcuna garanzia, presso di sé la quasi totalità delle passività esistenti, viepiù occultate, e un ramo aziendale di minor rilievo e spessore.

La suddetta operazione di gestione, a maggior ragione ove si considerino i successivi sviluppi dei rapporti e dei passaggi patrimoniali tra le società del gruppo, era risultata certamente idonea a esporre i creditori della compagine al rischio di non poter aggredire il patrimonio ad altri trasferito in caso di apertura di una procedura concorsuale;

- la dismissione, peraltro, avvenuta a prezzo vile, del patrimonio immobiliare della *M.F. Trading* s.r.l. (allora *Dinvest* s.p.a.) in favore di società collegate, facenti parte del gruppo DEGENNARO, avvenuta in data 8 ottobre 2003 (allorquando l'amministratore della compagine poi fallita era già MONTELEONE Giuseppe), in apparenza funzionale a estinguere le posizioni debitorie verso le altre compagini del gruppo ovvero verso gli istituti di credito presso i quali i membri della citata famiglia o altre società del medesimo gruppo avevano prestato garanzie personali, ma in concreto utile a garantire il mantenimento dei cespiti immobiliari all'interno del gruppo, con corrispondente acquisizione del relativo prezzo di vendita, pari a un valore contabile di € 4.269.986,84, veicolato, attraverso la movimentazione di flussi finanziari, nella casse della famiglia.

Segnatamente:

1. compravendita dell'8 ottobre 2003, avente a oggetto varie unità immobiliari site in Bari (così come descritte dettagliatamente nell'atto rogato dal Notaio, Dott. Michele SOMMA, rep. 54995, racc. 17893, in atti), in favore della *Istria Sviluppo* s.r.l., all'epoca dei fatti amministrata da MAZZONE Giulia, per un prezzo pari a € 1.150.000 che, inferiore al valore contabile indicato nel libro dei beni ammortizzabili, in cui con riferimento a quegli immobili era stato annotato un prezzo pari a € 1.550.168,20, era stato peraltro utilizzato, nella medesima giornata, per effettuare l'estinzione di un debito della *M.F. Trading* s.r.l. (allora *Dinvest* s.p.a.) nei confronti della *DEC* s.p.a., amministrata dalla stessa MAZZONE Giulia, con la causale "restituzione caparra preliminare immobile" (cfr. consulenza cit., pp. 77 e 78 e allegati in essa richiamati, in atti);
2. compravendita dell'8 ottobre 2003, avente a oggetto varie unità immobiliari site in Bari (così come descritte dettagliatamente nell'atto rogato dal Notaio, Dott. Michele SOMMA, rep. 54994, racc. 17892, in atti), in favore della *Comed* s.r.l., all'epoca dei fatti amministrata da DEGENNARO Daniele Giulio, per un prezzo complessivamente pari a € 2.448.132,50 che, inferiore, sebbene di poco, al valore contabile indicato nel libro dei beni ammortizzabili, tale da aver dato luogo a una minusvalenza pari a € 6.227,29, era stato accollato al residuo di mutui fondiari accesi presso il *Banco di Napoli* e *Centrobanca*, rispettivamente, per € 165.485,96 e € 2.772.273,50 (cfr. consulenza cit., pp. 79 e 80 e allegati in essa richiamati, in atti);
3. compravendita dell'8 ottobre 2003, avente a oggetto tre terreni edificabili siti in agro di Bari (così come descritti dettagliatamente nell'atto rogato dal Notaio, Dott. Michele SOMMA, rep. 54993, racc. 17891, in atti), in favore della *Comed* s.r.l., all'epoca dei fatti amministrata da DEGENNARO Daniele Giulio, per un prezzo complessivamente pari a € 300.000, che, seppure superiore al valore contabile indicato nel libro dei beni ammortizzabili, in cui con riferimento a quegli immobili era stato annotato un valore pari a € 265.458,85, era risultato non solo incongruo rispetto ai prezzi praticati per tali beni in quel periodo storico, ma utilizzato

per rimborsare un finanziamento dell'importo di € 263.350, ricevuto dalla DEC s.p.a., all'epoca dei fatti amministrata da MAZZONE Giulia (cfr. consulenza cit., pp. 81 e 82 e allegati in essa richiamati, in atti).

Le suddette operazioni di vendita di fabbricati e di terreni, come correttamente evidenziato dal p.m. nella propria richiesta, ove si consideri che i trasferimenti erano stati realizzati a un prezzo inferiore o, tutt'al più, pari al valore contabile dei beni compravenduti in un momento storico particolarmente florido per il mercato immobiliare, avevano in concreto determinato lo svuotamento del patrimonio della M.F. Trading s.r.l. e la diminuzione delle garanzie dei creditori, così apparendo strumentali alla strategia societaria in virtù della quale la suddetta compagine, già evidentemente in dissesto, era stata individuata come *bad company* da sacrificare a vantaggio delle altre consorelle del gruppo, le cui posizioni debitorie, unitamente a quelle vantate anche da istituti di credito, erano state estinte con i proventi di tali operazioni.

Non può essere taciuto che tali operazioni, poiché poste in essere determinando il trasferimento delle proprietà immobiliari in capo ad altre società del medesimo gruppo, avevano realizzato l'indiscutibile finalità di conservare all'interno del predetto gruppo il patrimonio, tuttavia, sottraendolo - prima ancora che le somme ricavate utilizzate per ripianare esposizioni debitorie preesistenti - alla garanzia dei creditori, così vistisi spogliati di beni di rilevante valore economico, di contro commercializzati a prezzi di gran lunga inferiori a quelli propri del mercato dell'epoca.

La consapevolezza della manovra distrattiva realizzata è poi indiscutibilmente desumibile dalla modalità attraverso la quale la dismissione del patrimonio immobiliare era avvenuta.

Le vendite erano state realizzate - tutte contestualmente - nello stesso giorno, allorquando l'amministrazione della società destinata al fallimento era stata assunta da un soggetto estraneo al gruppo familiare dei DEGENNARO, secondo uno schema operativo collaudato e reiteratamente utilizzato nel tempo (anche in relazione ad altre società del gruppo nella contrapposizione tra le *bad company*, da un lato, e le *good company*, dall'altro), con il ricorso non solo alla medesima modalità, ma anche alle stesse persone individuate quali c.d. teste di legno ovvero amministratori professionali, impiegati al momento del dissesto economico programmato e funzionale a condurre all'inesorabile dichiarazione di fallimento dopo il trasferimento (quanto meno formale) delle attività e dei patrimoni in capo ad altre consorelle.

Di contro, diversamente da quanto argomentato dal p.m., secondo cui anche l'impiego delle somme ricavate da tali vendite per ripianare precedenti esposizioni debitorie deve essere considerato attività di distrazione patrimoniale, poiché avvenuta all'interno del gruppo e/o, comunque, a vantaggio di soggetti di esso facenti parte, l'Ufficio ritiene di non poter attribuire tale natura alle suddette operazioni.

Invero, anche in presenza di una circolazione monetaria all'interno del gruppo, l'esistenza di pregresse poste di dare-avere tra le varie consorelle, pur essendo stata assai verosimilmente posta in essere per danneggiare i creditori esterni, in esecuzione di una strategia univocamente orientata a preservare l'integrità delle sostanze genericamente relative all'intero gruppo, sebbene singolarmente attribuite alle singole persone giuridiche esistenti al suo interno, in assenza della prova certa della fittizietà delle operazioni sottese ai rapporti fonte delle pretese creditorie interne, non consente la qualificazione di tali fatti come di distrazione.

Le suddette operazioni, tuttavia, poiché poste in essere per estinguere i debiti vantati da altri soggetti giuridici di varia natura nei confronti della società poi dichiarata fallita, in un momento in cui lo stato di decozione dell'impresa era, seppur dissimulato, tuttavia, palese, non possono che essere considerate espressione di una politica atta a mortificare le pretese dei creditori e, dunque, a essere annoverate tra gli atti a tale scopo fraudolentemente realizzati, quanto meno, in termini di bancarotta preferenziale.

- le vendite di attrezzature tecniche, avvenute tra il mese di settembre 2003 e il mese di maggio 2004 in favore delle *Istria Sviluppo* s.r.l. e *DEC* s.p.a. (entrambe, all'epoca dei fatti amministrata da MAZZONE Giulia) - secondo il prospetto dettagliatamente compilato nella consulenza, al quale integralmente si rimanda, dovendosi lo stesso ritenere interamente trascritto nel presente provvedimento, del quale deve considerarsi parte integrante - per un valore complessivamente pari a € 713.084,77, poste in essere non solo in un momento in cui lo stato di dissesto patrimoniale in cui versava la *M.F. Trading* s.r.l. era oramai conclamato, ma a condizioni tali da dare luogo al depauperamento del patrimonio della società alienante (e di vantaggio per quelle acquirenti), atteso che alcuni beni erano stati venduti a un prezzo inferiore al loro valore contabile, altri, a un prezzo, comunque, inferiore al loro effettivo valore di mercato e altri ancora con strumenti di pagamento non rituali ovvero per effettuare delle compensazioni con debiti esistenti con le società acquirenti (cfr. consulenza cit., pp. 82-85, e allegati in essa richiamati, in atti);
- i pagamenti preferenziali effettuati, in evidente conflitto di interesse, nel periodo compreso tra gli anni 2003 e 2011 in favore della *Omnia Costruzioni* s.r.l., amministrata da MONTELEONE Giuseppe, prima, da ANTONACCI Giuseppe, poi, da GIOIELLO Luca, in seguito, e da CACCIAPAGLIA Annamaria, da ultimo, in vantaggio della quale erano state versate somme per € 6.455.078,89; della *DEC* s.p.a., amministrata da MAZZONE Giulia, prima, e da DEGENNARO Vito Michele, poi, in vantaggio della quale erano state versate somme per € 14.768.654,72; della *Villa Camilla SSD* a.r.l., amministrata da MONTELEONE Giuseppe, prima, da MAZZONE Giulia, dopo, in vantaggio della quale erano state versate somme per € 63.875; della *Ostuni Torri* s.r.l., amministrata da DEGENNARO Daniele Giulio, in vantaggio della quale erano state versate somme per € 160.000; della *D.G. Investimenti* s.r.l., amministrata da MONTELEONE Giuseppe, in vantaggio della quale erano state versate somme per € 22.800; della *Pip Cassano* s.r.l., amministrata da DEGENNARO Giovanni, in vantaggio della quale erano state versate somme per € 5.285; della *Nicotel* s.p.a., amministrata da DEGENNARO Daniele Giulio, in vantaggio della quale erano state versate somme per € 122.466,20; della *De.Co Coop.* a.r.l., amministrata da DEGENNARO Gaetano Pasquale, in vantaggio della quale erano state versate somme per € 59.000, per un totale di € 21.657.159,81, per la restituzione di finanziamenti (cfr. consulenza tecnica cit., pp. 86-91 e allegati in essa richiamati, in atti);
- i pagamenti preferenziali effettuati, in evidente conflitto di interesse, nel periodo compreso tra gli anni 2003 e 2011 in favore della *DEC* s.p.a., amministrata da MAZZONE Giulia, prima, da DEGENNARO Vito Michele, dopo, in vantaggio della quale erano state versate somme per € 1.923.981,61; della *De.Geco* s.r.l., amministrata da DEGENNARO Carmine, in vantaggio della quale erano state versate somme per € 310.157,81; della *Istria Sviluppo* s.r.l., amministrata da DEGENNARO Daniele Giulio, in vantaggio della quale erano state versate somme per € 5.160.000; della *Omnia Costruzioni* s.r.l., amministrata da MONTELEONE Giuseppe, prima, da ANTONACCI Giuseppe, poi, e da GIOIELLO Luca, da ultimo, in vantaggio della quale erano state versate somme per € 134.338,77; della *Consorzio Degennaro*, amministrata da DEGENNARO Daniele Giulio, in vantaggio della quale erano state versate somme per € 34.381,82; della *D.G. Consulting* s.r.l., amministrata da DEGENNARO Daniele Giulio, in vantaggio della quale erano state versate somme per € 5.355,84; della *De.Co Coop.* a.r.l., amministrata da DEGENNARO Gaetano Pasquale, in vantaggio della quale erano state versate somme per € 6.217,81, per un totale di € 7.574.433,66, per il pagamento di debiti commerciali (cfr. consulenza tecnica cit., pp. 92-98 e allegati in essa richiamati, in atti).

Tali operazioni - alla cui elencazione e dettagliata descrizione, puntualmente compiuta dal Prof. Mario TURCO nel proprio elaborato, per completezza espositiva, si rimanda, si da intenderla trascritta *in parte qua* per divenire parte integrante del presente provvedi-

mento - erano state poste in essere in costanza di un sempre maggiormente ingravescen- te stato di dissesto della *M.F. Trading* s.r.l. e avevano determinato un'ulteriore consisten- te perdita patrimoniale per la compagine (in alcun modo bilanciata da vantaggi economici per la società), foriera di evidenti danni ai creditori della stessa, impossibilitati a rivalersi nei confronti delle società divenute beneficiarie dei rimborsi in parola, di contro eviden- temente, favorite, rispetto agli altri creditori, da tali operazioni.

- la cessione di crediti esigibili, effettuata, il 10 luglio 2008, dalla *M.F. Trading* s.r.l., al momento del perfezionamento del negozio amministrata da MONTELEONE Giuseppe, in favore della *Omnia Costruzioni* s.r.l., al momento del perfezionamento del negozio amministrata da CACCIAPAGLIA Annamaria (moglie di MONTELEONE Giuseppe), con riferimento alla posizione vantata dalla prima società *pro soluto* nei confronti della *De.co. Coop. di produzione e lavoro* a.r.l., al momento del perfezionamento del negozio amministrata in liquidazione da DEGENNARO Gaetano Pasquale, per un ammontare pari a € 485.934,01, relativo a crediti commerciali e finanziari, attraverso una opera- zione effettuata dalla *M.F. Trading* s.r.l. che, al momento della cessione, aveva com- pensato un proprio credito nei confronti della *Omnia Costruzioni* s.r.l., riducendo un debito finanziario nei confronti della stessa (cfr. consulenza tecnica cit., pp. 98 e 99 e allegati in essa richiamati, in atti).

Tale operazione - realizzata in evidente conflitto di interesse tra gli amministratori agenti - era stata posta in essere allorché la situazione di dissesto della *M.F. Trading* s.r.l. era oramai più che evidente e, oltre ad aver determinato un lapalissiano vantaggio per la *Omnia Costruzioni* s.r.l., non aveva apportato alcun beneficio alla compagine originaria- mente titolare del credito, di contro arrecando pregiudizio ai creditori di quest'ultima, evidentemente pregiudicati nelle loro ragioni;

Anche con riferimento alle tre da ultimo indicate operazioni, già, con riferimento a quelle di pagamento strettamente intese, dal consulente tecnico del p.m. qualificate in termini di preferenzialità, valgono, secondo l'Ufficio, le considerazioni compiute al superiore pun- to per escludere la natura distrattiva delle stesse e per attribuire loro, invece, la connota- zione di atti volti a integrare la diversa fattispecie della bancarotta preferenziale.

- le cessioni di rami di azienda, effettuate nel corso dell'anno 2006, in favore della *I Ma- gazzini del Sole* s.r.l., all'epoca della sottoscrizione dei negozi, amministrata da DE- GENNARO Daniele Giulio, al prezzo complessivo di € 37.970,12.

Segnatamente:

1. la cessione del 2 marzo 2006, avente a oggetto il ramo di azienda esercente l'attività di commercio al dettaglio di oggettistica e complementi di arredo, corrente in Martina Franca, alla Via P. del Tocco n. 74/a-b-c, per un corrispettivo pari a € 27.970,12, con il quale erano stati ceduti beni strumentali del valore di € 19.548,40, rimanenze di magazzino del valore di € 99.580,11, deposito cauzionale *Enel* del valore di € 309,87, debiti verso i fornitori per € 141.468,26, a fronte di un avviamento commerciale dichiarato pari a € 50.000 (cfr. consulenza cit., p. 100 e allegati in essa richiamati, in atti);
2. la cessione del 31 marzo 2006, avente a oggetto il ramo di azienda esercente l'attività di commercio al dettaglio di prodotti non alimentari, corrente in Matera, alla Via Sallustio s.n.c., per un corrispettivo pari a € 10.000, con la quale non erano stati ceduti beni strumentali, attività, passività o prodotti di alcun genere (cfr. consulenza cit., p. 100 e allegati in essa richiamati, in atti).

Le suddette operazioni, pur effettuate in palese conflitto di interesse a cagione dei legami esistenti tra gli organi amministrativi delle rispettive compagini e in un momento in cui lo stato di dissesto della società cedente era già evidente, avevano comunque comportato il versamento (mediante bonifico accreditato sul c/c della società cedente), in favore della

M.F. Trading s.r.l., delle somme corrispettive al valore dei beni e delle utilità fuoriuscite dal patrimonio aziendale, comunque arricchitosi di una plusvalenza patrimoniale che, ove non dispersa, avrebbe costituito garanzia di eventuali posizioni creditorie di terzi;

- l'acquisizione di crediti inesigibili effettuata il 24 settembre 2007, allorché la *M.F. Trading* s.r.l. aveva acquisito *pro soluto*, dalla *Santa Rosa* s.c.a.r.l., all'epoca della sottoscrizione del negozio, amministrata da DEGENNARO Gaetano Pasquale, un credito del valore di € 29.489,31 dalla da ultimo citata società vantato nei confronti della impresa individuale *Valerio Lorenzo*, per il prezzo di € 26.500, corrisposto, in parte (nella misura di € 25.136,23), mediante accollo di un debito verso la *Apulia* s.r.l., all'epoca dei fatti amministrata da MAZZONE Giulia, e, per la parte residua (nella misura di € 1.363,77), con mezzi monetari.

La descritta operazione, posta in essere, alla medesima stregua delle precedenti, in evidente conflitto di interesse per l'interessenza esistente tra le amministrazioni della compagini coinvolte, a fronte dell'inesigibilità del credito vantato nei confronti della *Valerio Lorenzo*, difatti divenuto oggetto di stralcio il 31 luglio 2008, con annotazione contabile di sopravvenienza passiva, aveva determinato per la *M.F. Trading* s.r.l., già in condizione prossima alla decozione, una duplice perdita costituita dalla somma perduta a cagione dell'inesigibilità del credito acquisito e dalla somma corrispondente all'avvenuto accollo della posizione debitoria della *Apulia* s.r.l., da cui era discesa, a fronte del vantaggio ottenuto dalla società da ultimo indicata, un evidente pregiudizio ai creditori della fallita (cfr. consulenza cit., pp. 101 e 102, nonché allegati in essa richiamati, in atti).

Ritiene l'Ufficio che, anche con riferimento a tale operazione, in ragione del vantaggio ottenuto dalla società del gruppo che aveva fatto propri i benefici della manovra, in relazione a pregressi rapporti commerciali, e del pregiudizio patito da altri creditori terzi, mortificati dai risultati deleteri della stessa, per le considerazioni in precedenza esternate, debba essere correttamente considerata un'ipotesi di bancarotta preferenziale;

- i pagamenti effettuati (secondo lo schema richiamato dal Prof. Mario TURCO nel proprio elaborato, al quale si rimanda integralmente, dovendosi lo stesso ivi intendersi trascritto per divenire parte integrante del presente provvedimento), in evidente conflitto di interesse, nel periodo compreso tra gli anni 2003 e 2011, in favore della *Banca di Roma* (per un importo complessivamente pari a €. 655.557,51), e, nel periodo compreso tra gli anni 2003 e 2007, in favore dell'*I.M.I.* (per un importo complessivamente pari a € 653.613,87), per coprire le rate in scadenza di mutui ipotecari di importo unitariamente pari a € 1.309.171,38, garantiti a far data dal 16 aprile 1999 da DEGENNARO Daniele Giulio, da DEGENNARO Carmine, da DEGENNARO Gerardo, da DEGENNARO Giovanni e da DEGENNARO Vito Michele, i cui patrimoni personali, pertanto, in un momento in cui era già palese lo stato di dissesto dalla *M.F. Trading* s.r.l., erano stati così tutelati a scapito del patrimonio della predetta società e, per l'effetto, delle ragioni creditorie dei soggetti con i quali la stessa aveva assunto obbligazioni (cfr. consulenza cit., pp. 103-107 e allegati in essa richiamati, in atti);

Le suddette operazioni, poiché poste in essere per soddisfare le pretese di istituti di credito, anche al fine di scongiurare l'attivazione da parte di questi ultimi delle procedure finalizzate alla realizzazione della propria posizione creditoria, non possono che essere escluse dal novero delle condotte distrattive, dovendosi, esse, al più, catalogare tra quelle funzionali a determinare un vantaggio in capo al titolare di una posta attiva di credito in danno di altri.

- i pagamenti per un importo complessivamente pari a € 243.184,48, effettuati (secondo lo schema richiamato dal Prof. Mario TURCO nel proprio elaborato, al quale si rimanda integralmente, dovendosi lo stesso ivi intendersi trascritto per divenire parte integrante

del presente provvedimento), in evidente conflitto di interesse, nel periodo compreso tra gli anni 2002 e 2008, in favore dell'Avv. Anna DEGENNARO, alla quale tali somme erano state versate, allorché la *M.F. Trading* s.r.l. si trovava già in una condizione di conclamata insolvenza, per la generica esecuzione di "prestazioni professionali", non meglio qualificabili e specificabili, per la mancanza di atti scritti di attribuzione di incarichi professionali, né identificabili in ragione della loro mancata menzione nella istanza di ammissione al passivo fallimentare dalla medesima professionista avanzata per propri crediti professionali privilegiati, nella misura di € 153.406, e chirografari, nella misura di € 183.468 (cfr. consulenza cit., pp. 109-111 e allegati in essa richiamati, in atti).

Le suddette operazioni di pagamento, oltre a destare sospetto tanto per l'indeterminatezza dell'oggetto della prestazione professionale in cambio della quale erano state eseguite, indice necessario, oltre che della sussistenza del credito, anche del parametro di riferimento per la quantificazione della corrispondente spettanza remuneratoria, quanto per la loro incertezza contabile, erano viepiù state assertivamente eseguite, senza che di ciò sia stata individuata alcuna prova certa, in favore di un soggetto che, oltre a essere legato da legami parentelari con gli esponenti del vertice gestionale del gruppo societario, aveva anche rivestito, seppure in un tempo remoto, il ruolo di componente del consiglio di amministrazione della medesima compagine;

- disposizione di bonifico da eseguirsi su conto estero, con addebito in conto corrente, effettuata dalla *M.F. Trading* s.r.l. il 16 maggio 2011 in favore della *Nicotel Holding* s.a., amministrata da DEGENNARO Carmine, quale presidente, e da DEGENNARO Daniele Giulio, da DEGENNARO Gerardo, da DEGENNARO Giovanni, da DEGENNARO Vito Michele, da EHRARDI Patrick e da BIRGEN Germanain, quali consiglieri, dell'importo di € 11.450, avente, come causale, l'indicazione "O/C *Omnia Costruzioni* s.r.l.", contabilizzato (nel libro giornale) come restituzione di un finanziamento in favore della società da ultimo indicata, in assenza di qualsivoglia giustificazione dell'operazione, da cui era evidentemente discesa una *deminutio patrimonii* della società committente il bonifico, con conseguente danno dei creditori della predetta compagine, pregiudicati dalle ragioni, non meglio specificate, che avevano determinato il trasferimento di denaro presso il conto di un'altra società del medesimo gruppo (cfr. consulenza cit., p. 113 e allegati in essa richiamati, in atti);
- pagamento effettuato attraverso un addebito su conto corrente dell'ammontare di € 88.055,90, eseguito in favore di un non meglio specificato soggetto al quale – secondo le annotazioni contenute nel libro giornale – tale somma, il 19 aprile 2016, era stata resa a titolo di rimborso di somme non meglio qualificate, con conseguente diminuzione patrimoniale delle risorse finanziarie della *M.F. Trading* s.r.l., cui, senza alcuna giustificazione contabile e/o fiscale, tale costo era stato caricato tra le sopravvenienze passive (cfr. consulenza cit., p. 114 e allegati in essa richiamati, in atti);
- trasferimento a titolo gratuito dei contratti di locazione finanziaria stipulati il 18 luglio 2000 (n. 1120792), il 3 agosto 2000 (n. 1120794) e 15 dicembre 1999 (n. 1120798) con Monte Paschi di Siena *Leasing e Factoring* s.p.a., aventi a oggetto sollevatori di movimentazione, rispettivamente, del valore di € 171.980,15, di € 343.288,90 e di € 171.308,75, della durata quinquennale, avvenuto il 26 febbraio 2004 in favore della *DEC* s.p.a., amministrata da MAZZONE Giulia, fino al mese di giugno 2004, e da DEGENNARO Vito Michele, in seguito.

Tali operazioni, avvenute, come anticipato, a titolo gratuito, a un anno dalla scadenza dei contratti di finanziamento, allorché la *M.F. Trading* s.r.l., già in evidente difficoltà economica, aveva corrisposto, con riferimento a ciascun negozio di *leasing*, la quasi totalità delle rate pattuite, avevano determinato per la società cedente la perdita delle somme versate in relazione a ciascun contratto, pari a € 217.716 (contratto n. 1120792), a € 307.377 (contratto n. 1120794) e a € 189.125 (contratto n. 1120798), della disponibilità

dei beni oggetto di locazione finanziaria e della possibilità di acquisizione degli stessi mediante riscatto alla naturale scadenza dei rispettivi contratti, con conseguente pregiudizio per i creditori della compagine, il cui patrimonio era stato palesemente danneggiato a vantaggio dell'altra società del medesimo gruppo, con la quale la negoziazione era, peraltro, avvenuta in costanza di conflitto di interesse, a cagione delle correlazioni esistenti tra i vertici amministrativi delle stesse (cfr. consulenza cit., pp. 115-117 e allegati in essa richiamati, in atti).

Al fine di sostenere la natura distrattiva di tali atti, è sufficiente richiamare il risalente, ma pacifico, principio di diritto a mente del quale *"anche l'operazione con la quale si estrometta un bene dal patrimonio dell'impresa senza che l'equivalente entri nel patrimonio acquisito al fallimento è idonea, in astratto, a configurare l'ipotesi di fallimento per distrazione di cui all'art. 216 comma 1, n.1 legge fall., ovvero, qualora ad essa non faccia seguito alcuna attività intesa al recupero, della causazione dolosa del fallimento di cui all'art. 223, comma 2, n.2 stessa legge. (Fattispecie di sequestro conservativo collegato alla cessione di un immobile senza accollo del mutuo bancario gravante sullo stesso e senza porre in essere alcuna successiva attività per ottenere il pagamento di gran parte del prezzo pattuito o la risoluzione del contratto)"* (Cass., Sez. V, 20 gennaio 1998, n. 5408);

- cessione di crediti effettuata il 30 dicembre 2008 verso lo I.A.C.P. Taranto per un ammontare complessivo pari a € 802.953,54, in favore delle società meglio specificate nell'elenco indicato nella relazione tecnica (alla quale si rimanda, dovendo la stessa, *in parte qua*, intendersi quivi trascritta per divenire parte integrante del presente provvedimento), nei confronti delle quali era stato eseguito uno storno contabile di partite debitorie con conseguente compensazione delle relative posizioni in assenza di qualsivoglia giustificazione (cfr. consulenza cit., p. 118 e allegati in essa richiamati, in atti);

La descritta operazione, peraltro, priva di documentazione attestante l'avvenuta cessione, aveva determinato la sottrazione di diritti di credito corrispondenti alla somma innanzi indicata dal patrimonio della *M.F. Trading s.r.l.*

La cessione, peraltro, avvenuta in un momento in cui, come ampiamente ribadito, la condizione di dissesto economico della compagine era oramai manifesta, aveva dato luogo a un indiscutibile pregiudizio delle ragioni creditorie dei soggetti titolari di posizioni di pretesa nei confronti della stessa, orientatasi, ancora una volta, nell'adozione di una scelta gestionale idonea a determinare, contemporaneamente, un immotivato avvantaggiamento di società del medesimo gruppo.

La suddetta condotta, in considerazione di quanto in precedenza esposto in ordine all'assenza di elementi atti a sostenere la fittizietà delle poste debitorie dalla *M.F. Trading s.r.l.* estinte nei confronti delle proprie consorelle del gruppo, analogamente agli ulteriori accadimenti che avevano dato luogo a situazioni a questa sovrapponibili in termini di avvantaggiamento di tali compagini rispetto ad altri creditori, secondo l'Ufficio, deve essere correttamente qualificata in termini di preferenzialità dell'azione di bancarotta;

- emissione di assegni circolari effettuata da DEGENNARO Gaetano Pasquale nel corso dell'anno 2009 dell'importo complessivo di € 206.582,76, corrispondente alla somma contabilizzata nel saldo attivo dell'anno 2003 relativa (presumibilmente) alla vendita di un fondo di investimento immobiliare; con riferimento a tale somma solo quella di € 99.700 risulta essere stata versata sul conto corrente della *M.F. Trading s.r.l.*, atteso che l'ulteriore somma di € 106.882,52, pur contabilizzata nel conto *cassa assegni* della società (peraltro, contestualmente, decrementatosi per la riduzione di alcune posizioni debitorie), non era stata, invece, tracciata in alcuna maniera sugli estratti attestanti le movimentazioni bancarie riferibili alla predetta compagine.

La superiore analisi, in maniera ancor più dettagliata e compiuta effettuata dal tecnico all'uopo incaricato dal p.m., ha consentito di raccogliere elementi tali da illuminare l'esistenza di una solida piattaforma certamente idonea a far ritenere integrati gravi indizi di colpevolezza - tra gli altri (oramai non più perseguibili per l'avvenuta maturazione del termine di prescrizione) - del reato di bancarotta, posto in essere, nella forma distrattiva, per dissipazione e preferenziale, nell'ambito di un programma gestionale di natura delinquenziale certamente connotato da un più ampio respiro rispetto a quello strettamente collegato alle vicende che avevano interessato la sola *M.F. Trading* s.r.l.

La politica di gestione della società, avuto riguardo alle scelte effettuate nel compimento di alcuni atti dispositivi posti in essere nel tempo, spesso realizzati in modo da determinare l'acquisizione di vantaggi per le società destinatarie delle operazioni commerciali, finanziarie ed economiche poste in essere, tenuto conto dei decrementi patrimoniali per effetto di siffatte operazioni subiti dalla *M.F. Trading* s.r.l. e delle interessenze personali esistenti tra i soggetti che, quali vertici formali e/o di fatto delle società coinvolte, avevano concluso le predette operazioni, ha reso palese il compimento di atti sistematicamente funzionali a mortificare, limitandole, se non addirittura, elidendole in maniera completa, le pretese creditorie dei soggetti con tale compagine interfacciatisi nel tempo.

Alla stessa maniera, nel contesto fin qui analizzato, attraverso l'analisi della documentazione contabile della *M.F. Trading* s.r.l., della *Omnia Costruzioni* s.r.l. e della *Villa Camilla SDD* a.r.l., è stato possibile collocare anche la vicenda transattiva che aveva coinvolto le tre predette compagini e che aveva dato luogo all'artificio contabile posto in essere nel corso dell'anno 2006 per occultare il palese stato di insolvenza in cui oramai si trovava la società in seguito fallita, aveva consentito di verificare un'ulteriore operazione posta in essere fraudolentemente all'interno del gruppo.

In particolare, la documentazione in parola aveva consentito di verificare che:

- il 12 giugno 2006, la *Villa Camilla SDD* a.r.l., attraverso bonifico bancario, aveva conferito - sul conto corrente acceso presso *Monte Paschi di Siena* - alla *M.F. Trading* s.r.l. la somma di € 1.812.371,72, per saldare pregresse esposizioni debitorie (meglio descritte nell'elaborato tecnico a firma del Prof. Mario TURCO, al quale si intende compiere integrale rimando per ritenerlo *in parte qua* trascritto nel presente provvedimento) (cfr. consulenza cit., pp. 165-170, e allegati in essa richiamati, in atti) nei confronti della predetta società;

- il 19 luglio 2006, al medesimo fine innanzi illustrato, la *Villa Camilla SDD* a.r.l. aveva corrisposto - con bonifico bancario sul conto corrente acceso presso *Monte Paschi di Siena* - alla *M.F. Trading* s.r.l. la somma di € 3.704.512,57 (cfr. consulenza cit., pp. 165-170, e allegati in essa richiamati, in atti);

- contestualmente alla loro ricezione, le predette somme erano state trasferite dalla *M.F. Trading* s.r.l., rispettivamente, alla *Omnia Costruzioni* s.r.l., nella misura di € 3.704.512,57 (cfr. consulenza cit., *ibidem*, e allegati in essa richiamati, segnatamente, Vol. VIII, allegato 108, scheda contabile anno 2006, *Omnia Costruzioni* s.r.l., in atti), e alla *Istria Sviluppo* s.r.l., nella misura di € 1.802.280 (cfr. consulenza cit., *ibidem*, e allegati in essa richiamati, segnatamente, Vol. VIII, allegato 108 bis, scheda contabile anno 2006, *Monte Paschi di Siena*, in atti), per ridurre nei confronti delle due indicate compagini la propria esposizione debitoria, rinveniente da posizioni negative finanziarie preesistenti.

La suddetta operazione, posta in essere, oltre che (complessivamente, ove si tenga anche conto dell'artificio costituito dalla transazione non altrimenti documentata tra la *M.F. Trading* s.r.l. e la *Villa Camilla SDD* a.r.l., fonte dell'artificio contabile funzionale a occultare lo stato di insolvenza della società in seguito fallita) per dare luogo all'artificio contabile più volte citato nel presente provvedimento, con il successivo trasferimento delle somme ricevute ad altre società del gruppo, per il saldo di esposizioni debitorie maturate in precedenza, a fronte dell'avvenuta riscossione di crediti esistenti, aveva determinato, n

evidente pregiudizio nei confronti di altri creditori esterni, così privati di utilità atte a soddisfare le proprie pretese.

Al fine di dare conto delle ragioni che hanno portato alla riqualificazione di alcune delle innanzi richiamate condotte, dal p.m. ritenute sussumibili nella fattispecie della bancarotta per distrazione e/o dissipazione, nella differente ipotesi di bancarotta preferenziale, giova rimarcare come, pur a fronte delle interessenze esistenti tra le singole società facenti parte del gruppo DEGENNARO e dei legami intercorrenti tra i soggetti che, all'interno di esso, avevano formalmente rivestito le cariche amministrative loro assegnate ovvero fattualmente esercitato i poteri e le funzioni dalle prime discendenti, lo scrivente - come anticipato - nell'ottica ampiamente illustrata nel presente provvedimento sulla scorta delle rilevazioni fatte dal consulente del p.m. e delle considerazioni di quest'ultimo, non ritiene di poter attribuire, in mancanza di elementi atti a confortare la tesi della fittizietà di tutti i rapporti intrattenuti dalla *M.F. Trading s.r.l.* rispetto alle altre società del gruppo, alla società fallita la funzione di mero schermo rispetto alle altre.

Tale conclusione consente di collocare tutti i creditori della fallita, a prescindere dalla loro appartenenza o estraneità al gruppo, a prescindere dall'esistenza di posizioni di privilegio altrimenti loro spettanti, nella medesima posizione reciproca.

A lume di tanto, i pagamenti - in qualsiasi forma - effettuati nei confronti di ciascuna delle consorelle e/o anche della capo gruppo e/o della società controllante il medesimo non possono che integrare il reato ritenuto da questo Ufficio.

A tal proposito, appare utile ricordare anche che *"in materia di bancarotta tra società infragruppo, i pagamenti in favore della controllante non configurano il reato di bancarotta preferenziale e possono eventualmente essere ricondotti all'operatività del contratto cosiddetto di "cash pooling" - che consiste nell'accentrare in capo ad un unico soggetto giuridico l'amministrazione delle disponibilità finanziarie di un gruppo societario, operando tramite la gestione di un conto corrente unico sul quale vengono riversati i saldi dei conti correnti periferici di ciascuna consociata - solo qualora ricorra la formalizzazione di tale contratto di conto corrente intersocietario, con puntuale regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici interni al gruppo. (Nella fattispecie, la Corte ha respinto i ricorsi degli imputati volti a ricondurre i pagamenti preferenziali nell'ambito del contratto di "cash pooling", rilevando che dai documenti della società fallita non risultava alcun formale contratto di tal genere, ma solo una prassi del gruppo societario tesa alla gestione delle risorse finanziarie del gruppo nella maniera più utile per affrontare situazioni di criticità economica comuni)"* (Cass., Sez. V, 20 luglio 2018, n. 34457).

oooooooo

Nelle medesime guise, l'attività tecnica svolta dal Prof. Mario TURCO ha dimostrato come - a riprova dell'esistenza di fatti di distrazione - anche le scritture contabili della società fallita (depositate, in parte, sebbene in ritardo, presso la cancelleria del Tribunale di Taranto a seguito della notifica della sentenza dichiarativa di fallimento, e in parte, in un momento successivo, allo stesso consulente del p.m.) erano state tenute in guise tali da ostacolare la ricostruzione delle operazioni effettivamente compiute e, conseguentemente, da recare un pregiudizio evidente ai creditori.

Invero, il consulente dell'accusa, dopo aver analizzato singolarmente ciascuno dei libri contabili dei quali è obbligatoria la tenuta e aver evidenziato in ciascuna occasione le irregolarità, le omissioni e/o le anomalie riscontrate, ove esistenti, nella compilazione di ognuno di tali atti (con l'analitica descrizione alla quale, per ragioni di completezza espositiva, deve farsi rimando *per relationem* stanti l'eshaustività dei rilievi compiuti e l'esigenza di economia espositiva del presente provvedimento, del quale la consulenza tecnica deve essere considerata, nel suo complesso, parte integrante), e aver esaminato la documentazione amministrativa pure posta a disposizione della curatela, prima, e di esso consulente, dopo, aveva concluso, come anticipato, nel senso della inattendibilità

della contabilità esaminata (cfr. consulenza cit., pp. 124-170 e allegati in essa richiamati, in atti).

Il consulente aveva, infatti, rilevato come, al di là delle manchevolezze e dei ritardi nelle annotazioni e nelle registrazioni di alcune delle operazioni poste in essere, tra gli anni 2002 e 2010, vi era stata una sistematica scorrettezza nella contabilizzazione delle fatture da emettere, dei debiti tributari e delle corrispondenti imposte, nonché una continuativa indicazione fittizia di linee di credito tanto verso il Fisco, quanto verso presunti clienti della compagine e l'ingiustificata iscrizione di componenti positive del reddito in realtà inesistenti, da cui era discesa l'alterazione delle risultanze di bilancio e delle rappresentazioni dei bilanci di esercizio, con conseguenti annacquamenti del capitale e sottodeterminazioni delle perdite di esercizio e delle obbligazioni da adempiere, tali da aver dato luogo, come accennato, all'occultamento dello stato di insolvenza, utile a garantire il mantenimento delle linee di credito con le banche e a turbare la regolarità dell'evoluzione dei rapporti di dare-avere con i creditori della compagine, spesso e volentieri rassicurati dalla sovrastima del capitale sul quale eventualmente rivalersi e pregiudicati dalle manovre di spostamento di cespiti, crediti e beni verso altre consorelle del medesimo gruppo.

Segnatamente, il Prof. TURCO aveva rappresentato che:

- *“l'esame dei libri contabili e dei bilanci di esercizio”, relativo al periodo compreso tra gli anni 2003 e 2011, “ha evidenziato numerose e continue criticità, le quali non consentono di poter esprimere un giudizio positivo sulla tenuta delle scritture contabili”, specificando altresì che “la rilevanza dei valori monetari, inoltre, rende non solo inattendibile la contabilità, ma non consente di poter ricostruire il patrimonio, con le sue attività e passività, nonché la dinamica del movimento degli affari commerciali”;*

- *“nonostante il periodo osservato abbia riguardato l'intervallo temporale 2003-2011 (coincidente con l'arco temporale dei libri contabili depositati), riconducibile alla gestione di MONTELEONE Giuseppe”, invero, “le criticità hanno riguardato fenomeni relativi agli anni ante 2003, riconducibili all'attività amministrativa di DEGENNARO Giovanni”, atteso l'avvenuto occultamento dello stato di dissesto “grazie alla mancata rilevazione di aspetti economico-finanziari negativi e all'iscrizione di componenti economico-finanziari inesistenti”, stante “l'intento perseguito da entrambi gli organi amministrativi [...] succedut” di “rinviare nel tempo lo stato di dissesto, soprattutto al fine di evitare il coinvolgimento amministrativo di DEGENNARO Giovanni e dissipare il patrimonio aziendale a favore di altre società collegate e facenti parte del gruppo <DEGENNARO>”;*

- *“le scritture contabili nel periodo considerato sono tali da non consentire la ricostruzione dei redditi e del movimento di affari” (cfr. consulenza cit., pp. 171-173, in atti).*

oooooooo

La fin qui riassunta genesi dei rapporti intercorrenti tra le singole compagini del gruppo ovvero anche delle società di esso facenti parte e di altri sodalizi con i quali esse si erano interfacciate, unitamente all'identità dei soggetti che, in tale ambito, avevano operato assumendo anche formalmente le cariche amministrative delle singole società, consente di ritenere il pieno coinvolgimento degli indagati, tutti membri della famiglia DEGENNARO o soggetti a costoro legati e fedeli, nella pianificata strategia gestionale che aveva condotto alla dichiarazione di fallimento della M.F. Trading s.r.l., fonte della realizzazione dei reati rubricati dal p.m.

E invero, l'esistenza dei collegamenti e delle posizioni di soggezione/controllo tra le società del gruppo, l'identità dei soggetti che, nel corso degli anni monitorati (e anche in precedenza), avevano ricoperto, spesso avvicinandosi reciprocamente tra loro, le cariche verticistiche delle singole compagini e la tipologia delle operazioni finanziarie e commerciali, in tale contesto, poste in essere tra le varie società dai rispettivi amministratori sono, a parere dell'Ufficio, evenienze idonee a evidenziare la ricorrenza di un identico e ripetuto *modus operandi*, tale da aver dato luogo all'attuazione ciclica di quella che il p.m. ha correttamente individuato come programmata politica di dissesto, realizzata attraverso

“una logica complessiva che prevede le seguenti mosse: 1) spostamento delle liquidità e delle consistenze patrimoniali verso le società del gruppo attive e operative, nelle quali ancora per un certo tempo (ovvero finché rimangono in bonis) gli amministratori anche formali sono i componenti della famiglia DEGENNARO, che decidono quali società mandare lentamente in agonia, con la liquidazione e poi con il fallimento; 2) sostituzione degli amministratori DEGENNARO con teste di legno fidate nelle società che si decide di svuotare, che vengono messe in liquidazione e/o mandate al fallimento; 3) spostamento del denaro provvisoriamente tra le società collegate e infine verso la cassaforte holding”.

In merito, non può non rilevarsi come la *M.F. Trading s.r.l.* - la cui attività, secondo l'indicazione fornita al momento della sua iscrizione nel registro delle imprese, avrebbe dovuto avere a oggetto la prestazione di lavori edili in favore di imprese pubbliche e private - aveva intrattenuto, come desumibile dall'analisi dei documenti contabili acquisiti, rapporti pressoché esclusivi con società facenti parte del gruppo DEGENNARO (cfr. all. 14, in atti).

L'assenza di immobilizzazioni strutturali e tecniche, di personale dipendente e non e, più in generale, di un'autonoma organizzazione economico-produttiva, aveva, infatti, determinato che la società fallita assumesse le commesse dalle compagini committenti per poi sub-appaltarle alle consorelle del gruppo ovvero a società comunque a esso collegate e/o riconducibili.

La gestione in questi termini dei rapporti commerciali instaurati aveva fatto sì che la *M.F. Trading s.r.l.*, pur interfacciandosi concretamente con altri soggetti anche estranei al gruppo, non agiva in proprio dando luogo ad attività a sé riconducibile, ma operasse, invece, quale anello di congiunzione tra diversi soggetti giuridici, garantendo una consistente movimentazione finanziaria anche tra le varie società del gruppo.

Ciò non di meno, non può essere obliterato come, a partire dall'anno 2003, allorché la sua amministrazione era stata attribuita a MONTELEONE Giuseppe (succeduto, come più volte ripetuto, a DEGENNARO Giovanni), l'attività della *M.F. Trading s.r.l.* era di fatto cessata.

Giova rammentare che, a partire dall'anno 2003, come innanzi evidenziato, erano avvenute le cessioni dei cespiti aziendali di maggior rilievo a vantaggio di altre società ai DEGENNARO riconducibili e che, nel periodo immediatamente successivo, oltre alla modifica della sede sociale, vi era stata anche una prima modifica dell'oggetto sociale, divenuto, dapprima, *“affitto e noleggio di uffici arredati, aule, uffici con deposito”*, per poi essere ulteriormente mutato - il 21 ottobre 2005 - in quello di commercio al dettaglio di prodotti non alimentari, anche all'incremento delle posizioni debitorie nei confronti di altre società del medesimo gruppo (cfr. consulenza cit., Vol. III, allegati 17, 18 e 19, rispettivamente: estratto libro beni ammortizzabili, pp. 30-40, verbali di assemblea dei soci del 25 settembre 2004 e del 21 ottobre 2005, in atti).

Ciò posto, rispetto alla suddetta società, come evidenziato dal consulente del p.m. all'esito della capillare analisi effettuata, è palesemente emerso che l'attività di direzione e di coordinamento di cui agli artt. 2497 e ss. c.c. (che si era *“concretizza nell'esercizio di una pluralità, sistematica e costante, di atti di indirizzo, da parte di una società, idonei a incidere sulle decisioni strategiche e operative di carattere economico, finanziario, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali di un'altra società (influenza amministrativa verticale) ovvero sul sistema di sinergie tra diverse società del gruppo nel quadro di una politica strategica complessiva (influenza amministrativa orizzontale)”*), era stata, sin dall'anno 1996, esercitata dalla *Exapanding International Finance s.a.*, controllante della *Omnia Costruzioni s.r.l.*, a sua volta, in posizione di partecipazione maggioritaria nella *M.F. Trading s.r.l.* (le cui quote di minoranza erano detenute dalla *Consulting Professional s.r.l.*, già *D.G. Consulting s.r.l.*, amministrata dal 26 giugno 2001 al 14 marzo 2011 da DEGENNARO Daniele Giulio) (cfr. consulenza cit., pp. 183-185, nonché Vol. I, allegato 2 quater, relazione della G.d.F. del 13 gennaio 2015, in atti).

Giova, all'uopo, sottolineare, ribadendo quanto in precedenza ampiamente illustrato, come la *Expanding International Finance* s.a., holding fondata, il 29 aprile 1993, dalla famiglia DEGENNARO, avesse il controllo non solo della *Omnia Costruzioni* s.r.l. (e per il tramite di essa, come detto, della *M.F. Trading* s.r.l.), ma anche di altre svariate società, e come essa fosse stata amministrata, sin da principio, da DEGENNARO Carmine (presidente della c.d.a.), da DEGENNARO Giovanni, da DEGENNARO Gerardo, da DEGENNARO Daniele Giulio, da DEGENNARO Vito Michele, da STOFFEL Gustave e da RAEY-MAEKERS Dirk (consiglieri della c.d.a.).

Tale affermazione consente fondatamente di sostenere che la fallita, nonostante la qualifica formale di amministratore, attribuita - a far data dal mese di luglio dell'anno 2003 - a MONTELEONE Giuseppe, succeduto a DEGENNARO Giovanni, fosse rimasta indiscutibilmente sotto il controllo della famiglia DEGENNARO.

La coincidenza, quanto meno parziale, tra gli amministratori della società posta al vertice del gruppo, prevalentemente appartenenti al medesimo nucleo familiare, e quelli - solo per citarne una - della *Omnia Costruzioni* s.r.l., legalmente rappresentata e gestita, dal mese di aprile 1997 al mese di aprile 1999, da DEGENNARO Carmine, da quel momento fino al 26 novembre 1999, da DEGENNARO Daniele Giulio, per poi essere affidata, come visto, a soggetti a costoro legati, come MONTELEONE Giuseppe, fino al 12 gennaio 2005, ANTONACCI Giuseppe, fino al 2 maggio 2006, GIOIELLO Luca, fino al 5 ottobre 2007, e CACCIAPAGLIA Annamaria, fino all'attualità, conferma che i DEGENNARO avevano rivestito (spesso avvicinandosi tra loro ovvero con altri soggetti la cui identità risulta essere pressoché ciclicamente identica), all'interno del gruppo, cariche gestionali dirette pure in altre compagini in esso inserite.

L'analisi della struttura del gruppo ha, quindi, consentito di verificare la peculiarità di tale presenza, connotata da un elemento ricorrente idoneo a evidenziare che, nei periodi immediatamente antecedenti al momento di appalesamento della situazione di insolvenza di tali società, i DEGENNARO (spesso, con le proprie scelte, autori della condizione di dissesto) venivano sostituiti da soggetti a essi evidentemente fiduciarmente legati (non foss'altro per il ripetersi dell'assegnazione dell'attribuzione delle medesime cariche alle stesse persone), rispetto ai quali potevano comunque vantare il mantenimento di una posizione di controllo, utile ad attribuire loro la qualifica di gestori di fatto delle scelte di amministrazione.

L'evenienza da ultimo indicata in ordine al controllo mantenuto dal nucleo familiare dei DEGENNARO sulle varie società del gruppo anche dopo la formale dismissione dei ruoli gestionali è comprovata (come evidenziato dal p.m.), per quanto in questa sede oggetto di interesse, dai seguenti fatti:

- 1) DEGENNARO Daniele Giulio, DEGENNARO Carmine e DEGENNARO Giovanni, anche dopo l'anno 2003, avevano mantenuto l'abilitazione a operare sui conti correnti e di deposito titoli della *M.F. Trading* s.r.l., in virtù di procure ad agire e/o deleghe, riconosciute in loro favore fino agli anni 2011 e 2012 (cfr. consulenza cit., pp. 188 e 189, e Vol. IV, allegati 21-24, nonché allegato 2 *quinquies*, relazione della G.d.F. del 4 agosto 2015, in essa richiamati, in atti);
- 2) DEGENNARO Giovanni, DEGENNARO Vito Michele, DEGENNARO Daniele Giulio, DEGENNARO Gerardo, DEGENNARO Gaetano Pasquale, DEGENNARO Carmine avevano rilasciato garanzie fideiussorie personali (relative a mutui ipotecari e ad affidamenti bancari) in favore della *M.F. Trading* s.r.l., nel periodo compreso tra l'anno 1999 e la data della dichiarazione di fallimento (cfr. consulenza cit., pp. 189-191, e Vol. IV, allegato 23, Vol. VII, allegati 63, Vol. IX, allegato 118, nonché allegato 2 *quinquies*, relazione G.d.F. del 4 agosto 2015, in essa richiamati, in atti);
- 3) DEGENNARO Giovanni, DEGENNARO Vito Michele, DEGENNARO Daniele Giulio, DEGENNARO Gerardo avevano eseguito versamenti personali in favore della *M.F. Trading* s.r.l., negli anni 2010 e 2011, per un importo complessivo di €

- 309.000, con causale “*acquisto credito M.F. Trading s.r.l.*”, così consentendo alla società beneficiaria il pagamento delle rate in scadenza dei propri mutui verso *Unicredit s.p.a.*, si da mascherare contestualmente lo stato di insolvenza in cui versava la *M.F. Trading s.r.l.*, vieppiù formalizzando, il 3 agosto 2010, una proposta di acquisto di crediti ipotecari del valore di € 1.822.166,81, vantati dalla *Unicredit s.p.a.* nei confronti della *M.F. Trading s.r.l.* e rivenienti dall’accollo di una parte del mutuo edilizio concesso, nel corso dell’anno 1999, dalla *Banca di Roma* alla *Sicon s.r.l.*, controllata dalla *Nicofin Holding s.a.*, riconducibile ai DEGENNARO (cfr. consulenza cit., pp. 191-194, e Vol. III, allegato 5, Vol. IX, allegato 119, nonché allegato 2 *quinquies*, relazione G.d.F. del 4 agosto 2015, in essa richiamati, in atti);
- 4) DEGENNARO Gaetano Pasquale, come innanzi già illustrato, aveva emesso assegni circolari in favore della *M.F. Trading s.r.l.*, nel corso dell’anno 2009, per un importo complessivo di € 206.582,76, versando, tuttavia, sul conto della compagine esclusivamente assegni per un importo pari a € 99.700, e così, presumibilmente, estinguendo un proprio credito nei confronti della società, pari a € 106.882,52, riveniente dalla vendita della partecipazione in un fondo di investimento immobiliare (cfr. consulenza cit., pp. 194 e 195, e Vol. IX, allegato 120, nonché allegato 2 *quinquies*, relazione G.d.F. del 4 agosto 2015, in essa richiamati, in atti);
- 5) MONTELEONE Giuseppe, come ampiamente ripetuto, dapprima, amministratore della *M.F. Trading s.r.l.*, e, successivamente, liquidatore di tale compagine, aveva rivestito (come pure emerso nell’analisi delle operazioni in precedenza elencate al fine di porre in luce la tipologia dei rapporti intercorrenti tra alcune società del gruppo) cariche sociali verticistiche in numerose compagini del predetto gruppo, spesso avvicinandosi in tale posizione con i membri della famiglia DEGENNARO. Segnatamente, il MONTELEONE, già segretario in numerose assemblee della *M.F. Trading s.r.l.* nel corso degli anni 2001 e 2002, aveva rivestito la qualifica di amministratore e/o liquidatore nella *Omnia Costruzioni s.r.l.*, dal 26 novembre 1999, allorché era subentrato a DEGENNARO Daniele Giulio, al 12 gennaio 2005; nella *Consulting Professional a.r.l.*, dal 12 marzo 2011, allorché era subentrato a DEGENNARO Daniele Giulio, all’attualità, avendo assunto a far data dal 28 febbraio 2013 la carica di liquidatore; nella *I Magazzini del Sole s.r.l.*, dal 12 marzo 2011, allorché era subentrato a DEGENNARO Daniele Giulio, all’attualità, avendo assunto a far data dal 28 febbraio 2013 la carica di liquidatore; nella *Ostuni Torri s.r.l.*, dal 7 gennaio 2008, allorché era subentrato a DEGENNARO Daniele Giulio, all’attualità, avendo assunto a far data dal 22 dicembre 2009 la carica di liquidatore (cfr. consulenza cit., pp. 185-187 e Vol. III, allegato 9, Vol. VIII, allegati 112, 114, 115, 116, Vol. IX, allegato 117 *bis*, in essa richiamati, in atti);
- 6) MONTELEONE Giuseppe, liquidatore della *M.F. Trading s.r.l.*, il 16 maggio 2011, aveva eseguito, senza alcuna giustificazione contabile e fiscale, un bonifico bancario dell’importo di € 11.450, in favore della *Nicotel Holding s.a.*, amministrata, dal 1992, da DEGENNARO Carmine (presidente del c.d.a.), da DEGENNARO Daniele Giulio, da DEGENNARO Gerardo, DEGENNARO Giovanni e DEGENNARO Vito Michele (consiglieri del c.d.a.) (cfr. consulenza tecnica cit., pp. 195 e 196, e Vol. VII, allegato 63 *bis*, nonché allegato 2 *quinquies*, relazione G.d.F. del 4 agosto 2015, in essa richiamati, oltre a consulenza cit., pp. 112-114 e allegati, in atti);
- 7) molte delle società collegate, riconducibili al gruppo DEGENNARO, avevano la medesima sede legale e si avvalevano dell’unico e comune indirizzo di posta certificata *gruppo.degennaro@legalmail.it* (cfr. consulenza cit., pp. 196 e 197, e Vol

- IX, allegati 117 bis, 120 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, nonché allegato 2 quinquies, relazione G.d.F. del 4 agosto 2015, in essa richiamati, in atti);
- 8) DEGENNARO Gaetano Pasquale, quale liquidatore della *De.Co. Coop. a.r.l.*, aveva accettato la cessione di crediti esigibili effettuati dalla *M.F. Trading s.r.l.*, rappresentata da MONTELEONE Giuseppe, in favore della *Omnia Costruzioni s.r.l.*, rappresentata da CACCIAPAGLIA Anna Maria (cfr. consulenza cit., pp. 198 e 199, e Vol. VII, allegato 57, in essa richiamato, in atti);
- 9) MONTELEONE Giuseppe, amministratore della *M.F. Trading s.r.l.*, aveva sottoscritto, il 1° dicembre 2005, una transazione con la *Istria Sviluppo s.r.l.*, amministrata da DEGENNARO Daniele Giulio (afferente a una controversia relativa all'esecuzione di lavori realizzati in maniera difforme rispetto al progetto di valore pari a € 1.350.000), con la quale era stata pattuita la compensazione tra la testé citata somma e quella, di pari importo, ancora dovuta (cfr. consulenza cit., p. 201, e Vol. VII, allegato 122, in essa richiamato, in atti).

La fondatezza della sussistenza di interessenze reciproche tra numerose società del gruppo e dell'esistenza di una politica gestionale artatamente funzionale ad assicurare lo spostamento ciclico dei capitali e delle attività da società destinate al fallimento, rispetto alle quali vi era una formale presa di distanza da parte dei membri della famiglia DEGENNARO, a compagini individuate quali *best company*, in qualche misura, comunque, assoggettate all'interesse della medesima famiglia, è dimostrata inoltre dall'esistenza di numerose operazioni finanziarie e commerciali - delle quali si è innanzi ampiamente disquisito, sicché si fa rimando *in parte qua* alle precedenti pagine per evitare una inutile duplicazione descrittiva dei medesimi fatti - risultate essere totalmente deleterie per la *M.F. Trading s.r.l.* e non altrimenti comprensibili al di fuori della suddetta logica di amministrazione.

Segnatamente:

- il trasferimento dei contratti di *leasing* in favore della *DEC s.p.a.* (cfr. consulenza cit., p. 197, e Vol. III, allegato 11, e Vol. VII, allegato 67 bis, in essa richiamati, oltre a consulenza cit., pp. 115-117 e allegati, in atti);
- l'attività di dismissione del patrimonio immobiliare della *M.F. Trading s.r.l.*, effettuata con i tre contratti dell'8 ottobre 2003, in favore della *Istria Sviluppo s.r.l.*, della *Comed s.r.l.* (cfr. consulenza cit., p. 199, nonché pp. 76-82 e allegati, in essa richiamati, in atti);
- la vendita delle attrezzature tecniche, effettuata nel periodo compreso tra gli anni 2003 e 2004, in favore della *DEC s.p.a.* e della *Istria Sviluppo s.r.l.* (cfr. consulenza cit., p. 200, nonché pp. 82-85 e allegati, in essa richiamati, in atti);
- i pagamenti preferenziali effettuati in favore di altre società del gruppo - *Omnia Costruzioni s.r.l.*, *DEC s.p.a.*, *Villa Camilla SDD a.r.l.*, *Ostuni Torri s.r.l.*, *D.G. Investimenti s.r.l.*, *Pip Cassano s.r.l.*, *Nicoltel s.p.a.*, *De.Co. Coop. a.r.l.*, *De.Geco s.r.l.*, *Istria Sviluppo s.r.l.*, *Consorzio DEGENNARO*, *D.G. Consulting s.r.l.*, *De.Co. s.r.l.*, nell'intero periodo di osservazione (cfr. consulenza cit., p. 200, nonché pp. 85-98 e allegati, in essa richiamati, in atti);
- le cessioni di due rami d'azienda, avvenute nel corso dell'anno 2006, in favore della *I Magazzini del Sole s.r.l.* (cfr. consulenza cit., p. 200, nonché pp. 99-101 e allegati, in essa richiamati, in atti);
- l'acquisizione del credito inesigibile nei confronti dell'impresa *Valerio-Lorenzo*, dell'importo di euro 29.489,31, della quale si è innanzi ampiamente disquisito (cfr. consulenza tecnica cit., p. 200, nonché pp. 101 e 102 e allegati, in essa richiamati, in atti);
- la cessione del credito di € 802.953,52, vantato nei confronti di I.A.C.P. Taranto in favore di altre consorelle per ripianare precedenti esposizioni debitorie nei confronti di queste ultime (cfr. consulenza cit., p. 118, e allegati in essa richiamati, in atti).

Alla stessa stregua, nella medesima ottica, hanno assunto rilievo le numerose e tipologicamente varie operazioni commerciali e finanziarie atte a confermare, nell'ottica illustra-

ta, l'esistenza di una fitta rete di rapporti di cointeressenza tra la *M.F. Trading* s.r.l. e altre società riconducibili al gruppo facente capo alla famiglia DEGENNARO e la posizione da essa assunta nel gruppo allorquando era stata individuata quale *bad company*, rispetto alla quale il ruolo dominante assunto dalla *Omnia Costruzioni* s.r.l. è apparso addirittura evidente.

In merito a tali operazioni, il Prof. Mario TURCO - analizzando la documentazione bancaria acquisita agli atti - aveva concluso affermando che "le operazioni commerciali infragruppo, effettuate nel periodo 2003-2011, hanno prodotto un saldo monetario positivo di € +9.888.241,13, mentre quelle finanziarie un saldo negativo di € -10.901.037,66", dando luogo a un "un complessivo bilancio negativo di € -1.012.796,53, con conseguente danno patrimoniale subito dai creditori sociali" (cfr. consulenza cit., p. 202, e Vol. VII, allegati nn. 50 e 51, in essa richiamati, in atti).

In tale ottica, rilevano:

- le operazioni commerciali infragruppo, intercorse tra la *M.F. Trading* s.r.l. e: 1) la *DEC* s.p.a., amministrata da MAZZONE Giulia, nel corso dell'anno 2003, e da DEGENNARO Vito Michele, nel corso dell'anno 2004, con un saldo passivo, relativo a tale periodo, pari a € -256.814,91; 2) la *De.Geco.* s.p.a., amministrata da DEGENNARO Carmine, nel corso dell'anno 2003 e 2004, con un saldo attivo, relativo a tale periodo, pari a € +7.375.243,88; 3) la *Istria Sviluppo* s.r.l., amministrata da MAZZONE Giulia, nel corso dell'anno 2004, da DEGENNARO Daniele Giulio, nel corso dell'anno 2006, con un saldo negativo, relativo a tale periodo, pari a € -3.765.517,20; 4) la *Villa Camilla SDD* a.r.l., amministrata, nel corso degli anni 2006 e 2007, alla stessa stregua della *M.F. Trading* s.r.l., da MONTELEONE Giuseppe, con un saldo attivo, relativo a tale periodo, pari a € +3.853.961,50; 5) la *Omnia Costruzioni* s.r.l., amministrata, nel corso dell'anno 2003, al pari della *M.F. Trading* s.r.l., da MONTELEONE Giuseppe, e, in seguito, nel corso dell'anno 2006, da ANTONACCI Giuseppe, prima, e da GIOIELLO Luca, dopo, con un saldo attivo, relativo a tale periodo, pari a € +1.387.156,97; 6) il *Consorzio DEGENNARO*, amministrato da DEGENNARO Daniele Giulio, nel corso degli anni 2003-2007, con un saldo attivo, relativo a tale periodo, pari a € +16.002,25; 7) la *DG Consulting* s.r.l., da DEGENNARO Daniele Giulio, nel corso degli anni 2006-2008, con un saldo negativo, relativo a tale periodo, pari a € -5.355,84; 8) la *I Magazzini del Sole* s.r.l., amministrata da DEGENNARO Daniele Giulio, nel corso dell'anno 2007, con un saldo attivo, relativo a tale periodo, pari a € +134.410,12; 9) la *Immobiliare Giulia* s.r.l., amministratore ignoto, con un saldo attivo, relativo all'anno 2007, pari a € +86.987,29; 10) la *De.Co. Coop* a.r.l., amministrata da DEGENNARO Gaetano Pasquale (liquidatore), nel corso degli anni 2005-2006, con un saldo attivo, relativo a tale periodo, pari a € +105.782,19; 11) la *Nicotel* s.p.a., amministrata da DEGENNARO Daniele Giulio, negli anni 2003 e 2004, con un saldo attivo, relativo a tale periodo, pari a € +956.384,88 (cfr. consulenza cit., pp. 203-210 e allegati, in essa richiamati, in atti);
- le operazioni finanziarie infragruppo, intercorse tra la *M.F. Trading* s.r.l. e: a) la *Omnia Costruzioni* s.r.l., amministrata da MONTELEONE Giuseppe, nel corso degli anni 2003 e 2004, da ANTONACCI Giuseppe, nel corso degli anni 2005 e 2006 (fino a maggio), da GIOIELLO Luca, nel corso degli anni 2006 (da maggio) e 2007 (fino a ottobre) e da CACCIAPAGLIA Anna Maria, nel corso dell'anno 2007, con un saldo passivo, relativo a tale periodo, pari a € -905.225,28; 2) la *DEC* s.p.a., amministrata da MAZZONE Giulia, nel corso degli anni 2003 e 2004 (sino a giugno), da DEGENNARO Vito Michele, nel corso degli anni 2004 (da giugno)-2008, con un saldo negativo, relativo a tale periodo, pari a € -11.997.757,96; 3) la *Villa Camilla* s.r.l., amministrata, al pari della *M.F. Trading* s.r.l., da MONTELEONE Giuseppe, nel corso degli anni 2004-2006, con un saldo attivo, relativo a tale periodo, pari a € +1.753.496,72; 4) la *Ostuni Torre* s.r.l., amministrata da DEGENNARO Daniele Giulio, nel corso dell'anno 2007, e da MONTELEONE Giuseppe, a far data dal 7 gennaio 2008, con un saldo attivo, relativo a tale periodo,

pari a € +178.000,00; 5) la *DG Investment s.r.l.*, amministrata, al pari della *M.F. Trading s.r.l.*, da **MONTELEONE Giuseppe**, nel corso degli anni 2006 e 2007, con un saldo attivo, relativo a tale periodo, pari a € +27.200; 6) la *Pip Cassano s.r.l.*, amministrata da **DEGENNARO Giovanni** nel corso degli anni 2003-2010, con un saldo passivo, relativo a tale periodo, pari a € -5.285; 7) la *D.G. Business s.r.l.*, amministrata da **DEGENNARO Daniele Giulio**, nel corso dell'anno 2008, con un saldo attivo, relativo a tale periodo, pari a € +160.000; 8) la *Nicotel s.p.a.*, amministrata da **DEGENNARO Daniele Giulio**, nel corso dell'anno 2003, con un saldo negativo, relativo a tale periodo, pari a € -122.466,20; 9) la *De.Co. Coop a.r.l.*, amministrata da **DEGENNARO Gaetano Pasquale** (liquidatore), nel corso degli anni 2003-2006, con un saldo positivo, relativo a tale periodo pari a € +11.000 (cfr. consulenza cit., pp. 210-220 e allegati, in essa richiamati, in atti);

- le operazioni fideiussorie dalle quali erano state beneficate le società del gruppo, alcune delle quali - in costanza di prestazione di garanzia - direttamente amministrate dagli appartenenti alla famiglia DEGENNARO, per la cui ricostruzione si rinvia all'esauritiva e dettagliata consulenza del Prof. Mario TURCO, da intendersi in questa parte integralmente trascritta nel presente provvedimento per divenirne parte integrante (cfr. consulenza cit., pp. 220-224 e Vol. VII, allegati 68, 69, 69 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, 70, 71 e 72, in essa richiamati, in atti).

Peraltro, l'influenza dominante esercitata - sulla *M.F. Trading s.r.l.* - dalle società del gruppo e, in particolare, dalla *Omnia Costruzioni s.r.l.* è resa palese, come evidenziato dal Prof. Mario TURCO, "oltre che dagli evidenziati legami partecipativi, anche dai continui, anomali e apparentemente ingiustificati finanziamenti erogati dalla controllante, peraltro concessi allorché la società in esame era in evidente stato di dissesto", atteso che tali flussi monetari, lungi dall'essere impiegati per risanare la situazione debitoria, erano stati in massima parte "dirottati a favore di altre società del gruppo <DEGENNARO>, per estinguere precedenti posizioni debitorie o a titolo di finanziamenti concessi (cfr. consulenza cit., p. 179, nonché pp. 86 e ss., e allegati in essa richiamati, in atti).

Tale dinamica, tenuto conto dell'assenza di attività economica in seno alla *M.F. Trading s.r.l.* già a far data dall'anno 2004, è sintomatica non solo di una sostanziale incapacità della compagine di gestire autonomamente i propri impegni, ma soprattutto della finalità di tali movimentazioni che, concretizzatesi prevalentemente in semplici partite di giro, erano state essenzialmente funzionali alla conservazione delle linee di credito con gli istituti bancari, al mantenimento della posizione di garante fideiussore, con la stipulazione di nuovi contratti, in favore delle altre società del gruppo e, dunque, in una battuta, all'attuazione della politica del gruppo medesimo, tesa a dissimulare la condizione di decozione della compagine, sì da allontanare, con il rinvio dell'appalesamento dello stato di dissesto, le responsabilità degli appartenenti alla famiglia e di favorire, nelle more, le *best company*, beneficiarie anche, come innanzi ampiamente dimostrato, dei trasferimenti delle attività patrimoniali e dall'emissione di assegni circolari (cfr. consulenza tecnica cit., pp. 180, 181, nonché pp. 220-224, e allegati in essa richiamati, in atti).

oooooooo

Il quadro fin qui delineato è tale da evidenziare il coinvolgimento nelle condotte oggetto dell'incolpazione formulata dal p.m. non solo di **DEGENNARO Giovanni** (nelle more deceduto) e di **MONTELEONE Giuseppe**, avvicendatisi al vertice della *M.F. Trading s.r.l.*, ma anche di tutti coloro che, nell'ottica sopra descritta, avevano interagito, partecipato, operato e concorso alla realizzazione della scellerata strategia del gruppo, assumendo, rispetto alle scelte gestionali adottate in seno alla fallita, la posizione di amministratori che - direttamente o indirettamente, in ragione delle funzioni assunte nell'ambito delle società che su di essa avevano esercitato il controllo - avevano di fatto cooperato all'assunzione delle determinazioni incidenti sulla vita della compagine ovvero di ammi-

nistratori delle compagini che, da tali determinazioni, avevano comunque tratto beneficio e vantaggi.

In tale ottica, assume rilievo la posizione di:

- DEGENNARO Daniele Giulio, DEGENNARO Vito Michele e DEGENNARO Gerardo, quali membri del consiglio di amministrazione della *Expanding International Finance s.a.* e della *Nicotel Holding s.a.*, nonché quali amministratori di fatto, unitamente a DEGENNARO Carmine e DEGENNARO Gaetano Pasquale, della *M.F. Trading s.r.l.*, e, quanto a DEGENNARO Daniele Giulio, quale amministratore della *Comed s.r.l.*, beneficiaria di due delle operazioni di dismissione immobiliare dell'8 ottobre 2003, della *Ostuni Torri s.r.l.*, della *Nicotel s.p.a.*, della *D.G. Consulting s.r.l.*, della *Istria Sviluppo s.r.l.* e della *Consorzio DEGENNARO*, beneficiarie dei pagamenti preferenziali effettuati dalla *M.F. Trading s.r.l.*, della *I Magazzini del Sole s.r.l.*, beneficiaria della cessione del ramo di azienda del quale si è innanzi ampiamente disquisito; quanto a DEGENNARO Vito Michele, quale amministratore della *DEC s.p.a.*, beneficiaria dei pagamenti preferenziali effettuati in favore di tale compagine nel corso del proprio periodo di amministrazione;
- DEGENNARO Gaetano Pasquale, DEGENNARO Carmine, quali amministratori di fatto, unitamente agli altri familiari, della *M.F. Trading s.r.l.* e amministratori della *Nicotel Holding s.a.*, e, quanto a DEGENNARO Gaetano Pasquale, quale amministratore della *De.Co. Coop. a.r.l.* e della *De.Co. s.r.l.*, beneficiarie di pagamenti preferenziali e, la prima, anche della cessione di crediti esigibili ad opera della fallita; della *Santa Rosa s.r.l.* (in rapporto di successione con la *Santa Rosa s.c.a.r.l.*), autrice di una cessione di crediti inesigibili nei confronti della fallita, nonché quale titolare del debito personale verso la fallita, e, quanto a DEGENNARO Carmine, quale amministratore della *De.Geco s.r.l.*, beneficiaria di pagamenti preferenziali effettuati dalla *M.F. Trading s.r.l.*;
- ANTONACCI Giuseppe, GIOIELLO Luca e CACCIAPAGLIA Annamaria, quali amministratori succedutisi tra loro, e, prima ancora, all'immancabile MONTELEONE Giuseppe, nella rappresentanza e direzione della *Omnia Costruzioni s.r.l.*, società - giova ribadirlo - esercente il controllo sulla fallita;
- MAZZONE Giulia, quale amministratrice della *DEC s.p.a.*, beneficiaria dell'operazione di scissione innanzi ampiamente analizzata, nonché degli acquisti a prezzo vile delle attrezzature tecniche svendute dalla *M.F. Trading s.r.l.* e dei pagamenti preferenziali da quest'ultima effettuati in favore della predetta società nel corso del periodo in cui ella l'aveva rappresentata, oltre che dell'operazione di trasferimento dei contratti di *leasing*, anch'essi innanzi ampiamente analizzati; della *Istria Sviluppo s.r.l.*, beneficiaria di una delle operazioni di dismissione immobiliare dell'8 ottobre 2003, nonché degli acquisti a prezzo vile delle attrezzature tecniche svendute dalla *M.F. Trading s.r.l.*; della *Apulia s.r.l.*, beneficiaria di una cessione di crediti inesigibili nei confronti della fallita;
- DI FLUMERI Nicola, quale presidente del collegio sindacale della: *Omnia Costruzioni s.r.l.*, dal 9 novembre 1999 al 10 gennaio 2002; *M.F. Trading s.r.l.*, dal 22 novembre 1999 al 4 novembre 2005; *Consulting Professional a.r.l.*, dal 22 novembre 1999 al 27 aprile 2007; *DEC s.p.a.*, dal 19 dicembre 2000 al 28 luglio 2006;
- TINELLI Leonardo, quale sindaco del collegio sindacale della: *Omnia Costruzioni s.r.l.*, dal 9 novembre 1999 al 10 gennaio 2002; *M.F. Trading s.r.l.*, dal 22 novembre 1999 al 4 novembre 2005; *Consulting Professional a.r.l.*, dal 22 novembre 1999 al 28 novembre 2005; *DEC s.p.a.*, dal 19 dicembre 2000 al 28 luglio 2006;
- RADOGNA Donato, quale sindaco della *M.F. Trading s.r.l.* dal 30 gennaio 2001 al 4 novembre 2005;
- DE CAPRIO Vincenzo, consulente contabile del gruppo DEGENNARO, nonché: detentore dell'intero capitale della *Istria Sviluppo s.r.l.*, del 100% delle quote della *Studio Dieffe s.r.l.*, fino al 21 dicembre 2006 (anche nella fase di concordato preventivo), del 20% delle quote della *Hoteligence s.r.l.*, fino al 19 novembre 2013, del 70% delle quote della *Fwa Società Dilettantistica a.r.l.*, fino al 19 settembre 2016; amministratore della *Inmaco s.r.l.* (il cui 70% del capitale sociale è detenuto dalla *DGE Holding s.r.l.* in liquidazione),

fino al 13 maggio 2014, della Nuova Istria s.r.l. (il cui 100% del capitale sociale era detenuto dalla Istria Sviluppo s.r.l. in liquidazione), dal 18 marzo 2014, della Gestipark s.r.l., dal 17 gennaio al 18 aprile 2016; liquidatore della Dec s.r.l., dal 19 dicembre 2014 (della quale era stato anche consigliere del c.d.a. e sindaco del collegio sindacale), della Istria Sviluppo s.r.l., dal 18 marzo 2014, della DGE Holding s.r.l., dal 19 febbraio al 6 agosto 2015, della quale era stato già componente del c.d.a. (cfr. relazione della G.d.A. del 7 novembre 2017, allegati 1, 3 e 4, in atti); sindaco del collegio sindacale della Villa Camilla SDD a.r.l. (cfr. richiesta misura cautelare cit., pp. 27 e 28, in atti).

Né può tacersi, al di là della carica formale da costui rivestita al momento della dichiarazione di fallimento della M.F. Trading s.r.l., la rilevanza – all'interno del gruppo – della posizione assunta da MONTELEONE Giuseppe.

Come evidenziato dal p.m., infatti: "MONTELEONE Francesco (rectius: Giuseppe), già prima di diventare amministratore della M.F. Trading, aveva partecipato a numerose assemblee societarie in qualità di segretario" (cfr. allegato 117: copia verbali assemblee dei soci del 02/01/2001, del 30/01/2001, del 23/02/2002, del 26/11/2002).

Inoltre, MONTELEONE Giuseppe rivestiva e riveste altre cariche direttive e risultava avere rapporti di lavoro subordinato in molte altre società del gruppo DEGENNARO. Dalla scheda personale estratta dal Registro delle Imprese, il MONTELEONE risulta amministratore della M.F. Trading s.r.l. (subentrato alla gestione di DEGENNARO Giovanni) dal 17/07/2003 al 22/12/2009 e liquidatore dal 22/12/2009 alla data del fallimento (allegato 114: visura M.F. Trading s.r.l.). Oltre ad aver ricoperto la carica amministrativa in M.F. Trading s.r.l. e in Omnia Costruzioni s.r.l., risulta amministratore o liquidatore di numerosissime altre società del gruppo (allegato 117-bis: scheda personale Monteleone Giuseppe), quali ad es.:

- Consulting Professional a.r.l. in liquidazione, con capitale sociale, detenuto al 100% dalla società Nicotel Holding s.a., con sede in Lussemburgo, capitale ottenuto grazie alla cessione di quote dalla DGE Holding s.r.l., prima denominata DG Holding s.r.l. - (cfr. allegato 112: visura Consulting Professional a.r.l. in liquidazione). Anche in questo caso, come in tanti altri analoghi, MONTELEONE Giuseppe risulta amministratore (subentrato a DEGENNARO Daniele Giulio) dal 12/03/2011 al 28/02/2013 e liquidatore dal 28/02/2013 sino ad oggi. La DGE Holding s.r.l. fa parte anch'essa del gruppo DEGENNARO; le quote sociali appartengono a DEGENNARO Giovanni, DEGENNARO Vito Michele, DEGENNARO Gerardo, DEGENNARO Daniele Giulio, DEGENNARO Carmine, Nicotel Holding s.a., DG Sviluppo Immobiliare s.r.l.; il consiglio di amministrazione, nominato in data 23/04/2012, è costituito da DEGENNARO Giovanni – presidente, DE CAPRIO Vincenzo – Consigliere, RONCO Giovanni – Consigliere (allegato 113: visura storica DGE Holding s.r.l.);

- nella I Magazzini del Sole s.r.l. in liquidazione, con capitale sociale detenuto all'80% dalla società Consulting Professional a.r.l., e al 20% dal sig. ZAVOLANNI Vincenzo, il MONTELEONE risulta amministratore (subentrato alla gestione di DEGENNARO Daniele Giulio) dal 12/03/2011 al 28/02/2013 e liquidatore dal 28/02/2013 sino ad oggi (allegato 115: visura I Magazzini del Sole s.r.l. in liquidazione);

- nella Ostuni Torri s.r.l. in liquidazione, con capitale sociale detenuto al 100% dalla società Expanding International Finance s.a. (amministrata dalla famiglia DEGENNARO) a seguito di cessione di quote del 30/01/2006, (dante causa DEGENNARO Giovanni, DEGENNARO Vito Michele, DEGENNARO Gerardo, DEGENNARO Carmine e DEGENNARO Daniele Giulio), MONTELEONE Giuseppe risulta amministratore (subentrato alla gestione di DEGENNARO Daniele Giulio) dal 07/01/2008 al 22/12/2009 e liquidatore dal 22/12/2009 sino ad oggi (allegato 116: visura Ostuni Torri s.r.l. in liquidazione)" (cfr. richiesta di applicazione misura cautelare del p.m., p. 14, nonché p. 27, in atti).

Il MONTELEONE risulta, altresì, amministratore della Villa Camilla SDD a.r.l., della D.G. Costruzioni s.r.l. in liquidazione, della Istria Sviluppo s.r.l. in liquidazione, della DEC s.p.a. (cfr. richiesta di applicazione misura cit., p. 28).

Orbene, come anticipato, la tipologia degli intrecci gestionali fin qui evidenziati e la fungibilità dei soggetti che, nel tempo, avevano assunto funzioni direttive in seno non solo alla società fallita, ma anche a quelle che con tale compagine si erano interfacciate nella conclusione di rapporti finanziari e commerciali, in uno con la tempistica di realizzazione delle successioni nella carica di amministratore e/o di liquidatore, sono, a parere dello scrivente, atte a comprovare un meccanismo operativo collaudato e reiterato attraverso il quale era stata assicurata, quanto meno, nella maggior parte dei casi, la sostituzione degli appartenenti alla famiglia DEGENNARO con altri individui, a loro evidentemente legati, in periodi storici concomitanti al manifestarsi delle difficoltà economiche e finanziarie delle società di riferimento.

Tali considerazioni consentono di concludere nel senso dell'attribuibilità delle condotte oggetto di incolpazione provvisoria tanto a coloro che formalmente figuravano quali amministratori delle compagini interessate dalle operazioni esaminate, quanto a coloro che, rispetto alle stesse, avevano indiscutibilmente assunto la posizione di amministratori di fatto.

La fondatezza di tale conclusione (che consente di individuare anche in capo agli indagati diversi dal MONTELEONE e da DEGENNARO Giovanni, in ragione delle posizioni assunte all'interno della *Omnia Costruzioni s.r.l.* e della *Expanding International Finance s.a.*, in virtù della più volte ribadita posizione di controllo rispetto alla fallita, la responsabilità delle condotte) riposa sui principi di diritto correttamente richiamati dal p.m., secondo cui:

- *“l'amministratore di diritto, quale legale rappresentante della società, è obbligato alla corretta gestione dell'azienda ed è formalmente titolare di una posizione di garanzia, per cui risponde a titolo di responsabilità omissiva in ordine alle violazioni della legge perpetrate dagli amministratori di fatto, avendo l'obbligo di impedire l'evento”,* sicché se *“l'amministratore di diritto, disinteressandosi dai compiti che gli sono imposti dalla legge, consente che altri realizzino condotte delittuose, deve ritenersi responsabile perché l'inerzia è sinonimo di omissione e questa può essere effetto di negligenza ma anche di dolo”,* atteso che *“il prestanome risponde a titolo di dolo eventuale perché, accettando la carica sociale, ne assume anche i rischi connessi”* (cfr. per tutte: Cass., Sez. V, 18 febbraio 2015, n. 7332). La posizione di garanzia – come correttamente evidenziato dal p.m. – si ricava dagli artt. 2392 e 2394 c.c., in forza dei quali l'amministratore deve conservare il patrimonio sociale e impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi, anche perché, in ossequio al principio generale a mente del quale ciascuno è tenuto a informarsi sugli obblighi che conseguono alla posizione di garanzia che assume, lasciando, in difetto, che le conseguenze derivate gli siano imputate, gli amministratori sono in tale senso obbligati in virtù della previsione dell'art. 2381, comma 6, c.c. (cfr. richiesta cautelare cit., p. 15);

- l'amministratore di fatto è chiamato a rispondere delle proprie azioni, al pari di chi riveste la qualifica formale di rappresentanza di una compagine alla luce della previsione dell'art. 11 del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 472, poi recepito nella c.d. riforma del diritto societario, giusta il *dictum* dell'art. 2639 c.c., rubricato *“estensione delle qualifiche soggettive”*, che, come modificato dal D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, al comma 1, prevede che *“per i reati previsti dal presente titolo (libro V, titolo XV c.c., n.d.r.) al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione”*. In merito è solo il caso di sottolineare come la natura generale da attribuire a tale principio ne consenta la automatica estensione, senza dare luogo alla violazione di alcun divieto normativo, anche alle condotte penalmente rilevanti poste in essere al di fuori delle fattispecie disciplinate nell'indicato capo del codice civile (in tal senso, *ex plurimis*: Cass., Sez. V, 3 novembre 2011, n. 39593).

Tanto chiarito, nella specie, non può essere posta in discussione, alla luce di quanto in precedenza osservato e ribadito in ordine all'anomalo avvicinarsi dei medesimi soggetti nelle stesse cariche di società diverse appartenenti all'unico gruppo DEGENNARO in momenti, in ogni occasione, coincidenti con l'insorgenza di condizioni, quanto meno, di difficoltà economica e finanziaria delle singole compagini, tenuto viepiù conto delle innumerevoli operazioni poste in essere in evidente conflitto di interesse proprio per le interessenze tra le società e/o tra i soggetti che le avevano rappresentate, la piena consapevolezza di tutti gli indagati nella unitaria e sistematica strategia del gruppo.

La presenza degli stessi soci e dei medesimi amministratori di fatto e/o di diritto e la conseguente, quanto meno, oltre che in alcuni casi formale, sostanziale coincidenza tra le due *holding* estere – *Nicoltel Holding s.a.* e la *Expanding International Finance s.a.* – e la gran parte delle società controllate e collegate consentono di affermare che queste ultime erano atteggiate – nel contesto gestionale dell'insieme – quali mere articolazioni delle compagini poste al vertice rispetto alle quali risultavano essere anche prive di qualsivoglia autonomia gestionale e decisionale.

Tale ultimo assunto risulta logicamente dimostrato dal fatto che le scelte e le operazioni compiute in seno alle società controllate e collegate, lungi dall'essere prese e realizzate per perseguire gli interessi di tali compagini, erano risultate essere, oltre che evidentemente pregiudizievoli per la classe creditoria, certamente autodistruttive per le stesse società individuate quale *bad company*, apparendo, di contro, funzionali e utili al raggiungimento di massimi vantaggi e profitti per il gruppo in sé, determinato a occultare nel tempo lo stato di dissesto e a garantire la conservazione dei beni al proprio interno, *rectius* all'interno del nucleo familiare dei DEGENNARO che, sullo stesso, aveva sempre esercitato il pieno controllo.

La "analisi compiuta dalla G.d.F. e dal c.t."... dimostra come "le operazioni gestionali non erano in concreto realizzate nell'interesse oppure a vantaggio delle singole società, se non provvisoriamente e finché la singola società destinataria del vantaggio era meritevole di esistere, perché in bonis o perché ancora utile agli scopi", ma invece per inseguire l'interesse esclusivo familiare "che trova la sua rappresentazione economica nella holding del gruppo... la cui proprietà e la cui gestione, non a caso, non è mai passata da mani diverse da quelle dei DEGENNARO" (cfr. richiesta cautelare cit., p. 29, in atti).

Il descritto asservimento utilitaristico, in uno con la posizione assunta dalla fallita all'interno del gruppo, tenuto conto delle scelte gestionali effettuate a discapito non solo dell'interesse proprio alla sopravvivenza di tale compagine, ma anche delle prerogative della massa dei creditori di quest'ultima, in un'ottica effettivamente indicabile – da un certo momento in poi – come autodistruttiva, realizzata in maniera ripetuta, ricorrente e continuativa, consente di ritenere indiscutibilmente suscettibili di censura tutte le condotte oggetto dell'addebito, certamente ascrivibili nell'alveo di applicazione delle norme dal p.m. indicate nell'incolpazione provvisoriamente elevata, rispetto alle quali – facendo rinvio alle argomentazioni del rappresentante dell'accusa sulla configurabilità di ciascuna fattispecie, da intendersi in questa sede trascritte integralmente per diventare parte integrante del presente provvedimento – risulta, secondo l'Ufficio, correttamente qualificato il fatto con riferimento a ciascuna norma incriminatrice di legge speciale (salve le specificazioni compiute per qualificare gli innanzi specificati fatti in termini di bancarotta preferenziale) e alla previsione dell'art. 416 c.p.

Quanto a tale ultimo delitto, è sufficiente osservare che la permanenza e la stabilità del vincolo tra i soldati, rafforzato dall'esistenza di legami parentelari e, comunque, fiduciari, il numero dei soggetti coinvolti, l'identità del *modus operandi*, la comunanza di interesse perseguito nei termini innanzi specificato, la reiterazione delle condotte, la sussistenza di uno schema ripetitivamente realizzato, la circolarità adoperata per assicurare l'impiego dei mezzi a disposizione, la consapevolezza di far parte di una struttura verticisticamente organizzata all'interno della quale operare con la ripetizione di identiche azioni, tali da lasciar sostenere la sussistenza di un programma iniziale e preordinato, funzionale alla

consumazione di un numero indifferenziato di operazioni di carattere criminoso sono certamente indicative dell'avvenuta integrazione di ciascuno degli elementi costitutivi del reato *de quo*, non potendosi, di contro, le singole azioni analizzate semplicisticamente considerare l'espressione di un mero concorso di persone in delitti singolarmente posti in essere.

Da ultimo, occorre precisare come le considerazioni fin qui svolte con riferimento alla posizione assunta dagli amministratori di fatto e di diritto devono essere estese anche ai tre indagati che, invece, rispetto alla *M.F. Trading* s.r.l., avevano assunto la posizione di componenti del collegio sindacale.

Pure in tal caso, modulando le osservazioni correttamente compiute dal p.m., anche con il puntuale e condivisibile richiamo alle pronunce giurisprudenziali di riferimento, non può che ritenersi sussistente un quadro indiziario indiscutibilmente orientato nel senso della gravità idonea a integrare i presupposti di cui all'art. 273 c.p.p.

L'analisi compiuta dal consulente della pubblica accusa ha infatti consentito di acclarare le manchevolezze, le irregolarità, i ritardi e le anomalie contabili dell'attività della fallita, riversatesi, in maniera facilmente intellegibile, nelle scritture di riferimento.

Tale evenienza avrebbe, già di per se stessa, dovuto indurre i componenti dell'organo preposto all'esecuzione dei controlli ad assumere iniziative di loro spettanza funzionali a evitare il prodursi (o anche solo l'aggravarsi) dei dirompenti effetti innanzi evidenziati.

Peraltro, le dinamiche di politica gestionale che avevano animato le scelte della *M.F. Trading* s.r.l., in uno con il fatto che, pure con riferimento ai sindaci, vi era stata una fungibilità di posizioni non solo dei medesimi soggetti, con tale qualifica, rispetto ad altre compagini del medesimo gruppo, ma anche di costoro in relazione ad altre cariche gestionali nei confronti di più società, rendono palese la consapevolezza dell'agire anche di tali figure.

A lume di tanto, quelle omissioni, evidentemente in maniera consapevole poste in essere, come logicamente desumibile, oltre che da quanto testé detto, anche dalla ripetitività dei fatti, tali da non poter relegare le manchevolezze riscontrate nel mero alveo della imperizia e/o della disaccortezza, rendono palese la sussistenza di una responsabilità concorsuale in capo a costoro che, lungi dall'assistere inermi a una politica di progressivo disfacimento delle sostanze societarie e di occultamento contabile di tale situazione, avrebbero dovuto esercitare un'azione di controllo, non solo formale, ma anche sostanziale sugli esiti della gestione, spingendosi anche a sollecitare la regolarizzazione della tenuta della contabilità e, in mancanza, a denunciare tali fatti per porvi un argine.

LA CONTESTAZIONE DI CUI AL CAPO E) DELL'EPIGRAFE (ART. 12 QUINQUES L. 356/92).

Ritiene l'Ufficio, per le ragioni che si esporranno, la ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza anche con riferimento alla condotta di "*trasferimento fraudolento di valori*" indicata - come contestata dal p.m. - al capo e) della rubrica.

Invero, sulla scorta degli esiti dell'attività di indagine all'uopo delegata alla G.d.F., compendiata nelle informative n. 4544207 del 18 ottobre 2017 e n. 172431 del 13 aprile 2018, corredate dagli atti e dai documenti acquisiti dalla p.g., alle quali, per la ricostruzione delle operazioni accertate, deve farsi integrale rimando, considerando le stesse trascritte in questo provvedimento per divenirne parte integrante, si è appreso che, con l'atto di cessione del 25 luglio 2015 (preceduto dalla scrittura privata del 18 maggio 2015), DE CAPRIO Vincenzo, già liquidatore della DEC s.p.a. dal 19 dicembre 2014, aveva fittiziamente acquistato - per il valore di € 1.000 - le quote della DEC s.p.a. in liquidazione, detenute in misura pari all'85,35%, per un valore pari a € 20.052.845, dalla D.G. Costruzioni s.r.l. in liquidazione.

Giova in proposito ricordare che il capitale sociale della D.G. Costruzioni s.r.l. in liquidazione era interamente detenuto dalla D.G.E. Holding s.r.l. in liquidazione, i cui soci erano DEGENNARO Giovanni, DEGENNARO Vito Michele, DEGENNARO Daniele Giulio, DE-

GENNARO Carmine, DEGENNARO Gerardo, in misura complessivamente pari all'88,69%, e la Nicotel Holding s.a. e la D.G. Sviluppo Immobiliare s.r.l., in misura complessivamente pari all'11,33%, società - queste ultime - entrambe riconducibili, in ragione di quanto innanzi illustrato, ai DEGENNARO.

La suddetta operazione, posta in essere dai DEGENNARO, quali amministratori di fatto di tutte le società del gruppo, la cui politica gestionale veniva congiuntamente - come innanzi ampiamente evidenziato - programmata nel contesto della famiglia, e quali soci della DEC s.p.a. in liquidazione, unitamente a DE CAPRIO Vincenzo, quale liquidatore della da ultimo menzionata compagine a far data dal 19 dicembre 2014, aveva determinato un trasferimento di valori verso l'estero, dando luogo alla fraudolenta operazione descritta dal p.m.

Ciò posto, è necessario evidenziare che la previsione dell'art. 12 *quinquies* L. cit. (oggi art. 512 *bis* c.p.), vigente all'epoca dei fatti, era la seguente "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni".

La manovra posta in essere dagli indagati, stante le risultanze degli atti sottoposti all'attenzione di questo Ufficio, certamente non rientrante nella prima ipotesi delineata dal legislatore (non essendo, la stessa, funzionale alla sottrazione di quei valori all'apprensione connessa all'adozione a carico degli agenti di misure di prevenzione patrimoniali e/o personali, delle quali non vi è traccia in atti), in ragione della fittizietà dell'intestazione compiuta - desumibile dalla modalità di conclusione dell'accordo in relazione al prezzo corrisposto e all'interessenza di rapporti interpersonali tra le parti - e tenuto conto della posizione reciprocamente assunta da ognuno degli indagati all'interno del sodalizio preposto alla gestione degli affari dell'intero gruppo di società facenti capo alla famiglia DEGENNARO, rientra nel paradigma sanzionatorio della seconda parte della medesima disposizione.

A tal fine è sufficiente richiamare il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione, riunita nel massimo consesso, secondo cui "è configurabile il reato di cui all'art. 12 *quinquies* del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356 in capo all'autore del delitto presupposto, il quale attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità, di cui rimanga effettivamente "dominus", al fine di agevolare una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo, poiché la disposizione di cui all'art. 12 *quinquies* citato consente di perseguire anche i fatti di "auto" ricettazione, riciclaggio o reimpiego" (Cass., Sez. Un., 13 giugno 2014, n. 25191).

Per mera completezza espositiva, deve essere sottolineato che la fondatezza della conclusione raggiunta non è inficiata dalla modifica normativa introdotta dalla L. 15 dicembre 2014, n. 186, intervenuta nel tempo trascorso tra la pronuncia di tale principio e la commissione delle azioni delittuose oggetto di addebito, con cui è stata introdotta la fattispecie di cui all'art. 648 *ter*1 c.p.

Infatti, anche ove volesse ritenersi che la fattispecie descritta dal p.m. sia qualificabile in termini di autoriciclaggio (con riferimento al reimpiego delle somme e dei valori rinvenuti dagli atti di bancarotta), vi è che "il delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all'art. 12-*quinquies* del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 1992, n. 356), concorre con il delitto previsto dall'art. 648-*ter*1 cod. pen., in quanto la condotta di autoriciclaggio non presuppone e non implica che l'autore di essa ponga in essere anche un trasferimento fittizio ad un terzo dei cespiti rivenienti dal reato presupposto. (In motivazione, la S.C. ha altresì osservato che il coinvolgimento necessario di un soggetto "prestanome" impedisce di ricomprendere tale ulteriore condotta in quelle operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, indicate nel predetto art. 648-*ter*1 e riferibili al solo soggetto agente del reato di autoriciclaggio o a chi si

muova per lui senza aver ricevuto autonoma investitura formale)" (Cass., Sez. II, 27 gennaio 2017, n. 3935).

LA RICHIESTA CAUTELARE PERSONALE.

La ricostruzione dei fatti fin qui compiuta, come accennato nel corso dell'esposizione, consente di ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza con riferimento a ognuno degli addebiti nei confronti di ciascuno degli indagati (tenuto conto delle specificazioni innanzi compiute).

Ciò posto, ritiene l'Ufficio che, diversamente da quanto ritenuto dal p.m., nella specie, nei confronti degli indagati, non sussistano, di contro, le esigenze cautelari prospettate.

Invero, i fatti oggetto di contestazione risultano consumati - quanto agli episodi di bancarotta - nel mese di luglio 2011, allorquando era stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento della *M.F. Trading* s.r.l., e, quanto al delitto di cui all'art. 416 c.p., non più tardi del mese di luglio 2015, non essendo emersi, allo stato, nonostante la prosecuzione delle indagini fino ai primi mesi dell'anno 2018, elementi atti a far ritenere che la semplice perduranza dell'attività di alcune delle compagini innanzi richiamate sia tale da condurre a sostenere che l'azione dell'associazione sia ancora in essere.

A lume di tanto, tenuto vieppiù conto dello stato di incensuratezza e dell'assenza di pendenze giudiziarie della maggior parte degli indagati e, per quelli di costoro attinti da precedenti censure irrevocabili, della risalenza temporale dei precedenti penali ascritti a loro carico e dell'assenza di pendenze attuali, alla data odierna, non può ritenersi sussistente, nei termini di concretezza e attualità individuati dall'art. 274 c.p.p., il pericolo posto alla base dei requisiti descritti dalla norma da ultimo richiamata, perché possa procedersi all'adozione di un qualsivoglia provvedimento cautelare personale.

Tale conclusione non può essere superata neanche valorizzando l'innegabile complessità della vicenda, tale da aver determinato, rispetto alla data di consumazione delle condotte, un consistente scollamento cronologico causato, dapprima, dalle esigenze investigative del p.m. funzionali all'accertamento delle fattispecie oggetto di addebito, e, in seguito, per questo Ufficio, dalla necessità di assicurare un compiuto vaglio dell'intero materiale istruttorio raccolto e analizzato dal consulente della Procura della Repubblica.

Il decorso di quasi otto anni dal momento della dichiarazione di fallimento e l'assenza di elementi utili a far considerare protratta anche in data successiva al luglio 2015 l'azione del sodalizio criminoso costituiscono, in fatti, a parere dello scrivente, un elemento insormontabile.

Né - a fronte di tale insuperabile dato - una diversa conclusione potrebbe essere fondata sulla sola valutazione della gravità delle condotte oggetto di contestazione, in relazione alla misura del profitto ottenuto con la realizzazione sistematica di condotte delittuose, e sulla reiterazione di tali azioni nel tempo precedente a quello dell'accertamento effettuato.

Infatti, sebbene la gravità del fatto e la protrazione delle condotte oggetto di addebito debbano essere sempre - anche a seguito della novella introdotta con la L. 16 aprile 2015, n. 47 - il punto di partenza della valutazione rimessa al giudice per sostenere o escludere la sussistenza delle esigenze cautelari, non deve dimenticarsi che tali elementi devono essere corroborati, a maggior ragione nel caso di cesura temporale consistente tra il fatto e il momento dell'emissione del provvedimento di applicazione della misura cautelare, da evenienze aggiuntive (nella specie, non evidenziate neanche dal p.m. in momenti successivi al lontano 2015) che, relative anche alla posizione personale dell'indagato, consentano l'attualizzazione dei fatti in relazione al giudizio di pericolosità da compiere.

Ciò posto, non si ravvede, nel caso di specie, un pericolo attuale e concreto di reiterazione di condotte criminose della stessa specie di quelle poste in essere.

Alla stessa maniera, ritiene l'Ufficio che, nel caso *de quo*, non sia possibile ritenere integrato il pericolo di inquinamento probatorio che, a ogni buon conto, non sarebbe scongiurato - nei termini individuati dal p.m. (come possibile subornazione di soggetti posti

nella posizione di futuri testimoni dei fatti ovvero come alterazioni, mediante distruzione e/o occultamento, di documentazione probante e utile all'accertamento dei fatti) - dalle misure interdittive richieste, comunque, tali da lasciare agli indagati una libertà di azione sufficientemente ampia da procedere nel senso del prospettato rischio.

E' poi fuori discussione, anche in termini eventuali, l'integrazione del pericolo di fuga, peraltro, solamente menzionato dal p.m. nella propria richiesta, con il richiamo all'art. 274 c.p.p. nella relativa parte, senza alcuna indicazione degli elementi sulla cui scorta poterne sostenere l'esistenza.

La richiesta cautelare reale.

Il p.m. ha richiesto il sequestro preventivo del profitto dei reati ipotizzati, sia ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 321 c.p.p., in relazione all'art. 240 c.p., sia nella forma per equivalente.

Tanto premesso, osserva l'Ufficio che, nella specie, non è ipotizzabile un sequestro preventivo funzionale alla confisca c.d. per equivalente, attesa la mancanza di ipotesi criminose tali da consentire il ricorso a siffatto istituto.

L'associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p., ciascuna delle ipotesi di bancarotta fraudolenta e la fattispecie di cui all'art. 12 *quinquies* L. cit., contestate, non consentono il ricorso a tale strumento di cautela reale.

Alla stessa stregua, la posizione assunta dalla *M.F. Trading* s.r.l. all'interno del gruppo, stante la complessità dei rapporti intercorrenti tra tale società e le altre consorelle e l'effettività dell'attività dalla stessa posta in essere, quanto meno, fino alla fine dell'anno 2003, nonostante il ruolo di *bad company* da un certo momento in poi attribuitole, in ragione delle operazioni in concreto poste in essere che avevano determinato l'articolazione di rapporti reciproci tra le consorelle e la *M.F. Trading* s.r.l., come in precedenza illustrato, non è tale da condurre a considerare tale compagine un mero schermo fittizio volto a celare un interesse individuale e/o collettivo-societario altrui.

Ciò posto, la richiesta del p.m. avente a oggetto tale sequestro deve essere, per quanto detto, rigettata.

Alla stessa maniera, deve essere rigettata, per le ragioni che si andranno a precisare, la richiesta di sequestro preventivo c.d. diretto del profitto del delitto di cui all'art. 12 *quinquies* L. 356/92.

È palese che il trasferimento fittiziamente compiuto - tale da aver dato luogo, come innanzi illustrato, alla fattispecie in oggetto - aveva riguardato una cospicua percentuale delle quote societarie della DEC s.p.a., che costituiscono il profitto dell'operazione di scissione parziale del capitale sociale della *M.F. Trading* s.r.l. e, quindi, della condotta di distrazione posta in essere ai danni dei creditori della società da ultimo menzionata.

L'eventuale sequestro del profitto anche del delitto di cui all'art. 12 *quinquies* L. cit. determinerebbe, quindi, in costanza del provvedimento ablatorio relativo alle utilità oggetto di quella distrazione con riferimento al reato di bancarotta, la violazione del principio del *ne bis in idem*, atteso che, in assenza di un vantaggio economico di diretta e immediata derivazione dall'ulteriore reato commesso, si procederebbe alla duplicazione del sequestro, prima, e della confisca, dopo, del medesimo valore.

Diversamente, deve essere accolta la richiesta di sequestro c.d. diretto dei beni, del denaro e delle utilità che costituiscono il profitto dei reati oggetto dei capi di incolpazione provvisoria, fatta eccezione per quello riveniente dai delitti disciplinati nel codice civile che, in ragione della disciplina vigente all'epoca dei fatti, risultano, alla data attuale, estinti per intervenuta prescrizione e, per la medesima ragione, per quello afferente agli episodi di bancarotta qualificati come preferenziale.

Compiuta tale premessa, vi è che i fatti in precedenza riassunti individuano indiscutibilmente il necessario *fumus commissi delicti*.

In proposito, giova rammentare che *“la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare ... non può tradursi in un'anticipata decisione sulla questione di merito concernente la responsabilità del soggetto indagato in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata”*, seppure tenendo conto delle eventuali osservazioni difensive, senza, tuttavia, doversi addivenire a una valutazione compiuta e completa di eventuali elementi di segno contrario, atteso che, se al giudice della cautela fosse richiesto di spingersi sino a tale ultimo punto, egli anticiperebbe l'indagine invece rimessa al giudice della cognizione (Cass., Sez. Un., 4 maggio 2000, n. 7).

Nella specie, poi, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 321, comma 2, c.p.p., a mente del quale *“il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca”*, non è richiesta la ricorrenza del presupposto del *periculum in mora*, previsto dal primo comma della da ultimo indicata norma.

La conclusione testé rassegnata in merito all'oggetto del provvedimento richiesto dal p.m. impone di compiere alcune specificazioni con riferimento alla nozione di *profitto del reato*. In proposito, va ricordato come la Corte di Cassazione, riunita nel massimo consesso, abbia ribadito che *“il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta e immediata dalla commissione dell'illecito”* (Cass., Sez. Un., 26 giugno 2015, n. 31617).

Ciò posto, giova rimarcare che:

- all'espressione *vantaggio economico* non deve essere attribuito il significato letterale di *utile netto* o di *reddito*, ma invece quello di *beneficio aggiunto di tipo patrimoniale*, sicché il termine profitto non può essere inteso come espressione di una grandezza residuale o come reddito di esercizio, determinato attraverso il raffronto tra componenti positive e negative del reddito medesimo (cfr.: Cass., Sez. Un., 9 luglio 2004, n. 29951);

- al concetto di *derivazione immediata e diretta dalla commissione dell'illecito* si è attribuita una valenza più ampia di quella letterale, sicché, ove il profitto dell'azione illecita sia costituito da denaro, il sequestro potrà attingere anche ogni altra utilità che l'autore del fatto realizzi come effetto mediato e indiretto dell'attività criminosa attraverso la trasformazione e l'investimento del profitto ottenuto, sempre che a volere tale trasformazione e tale reimpiego sia il medesimo agente e che costui operi su un piano causale riconducibile all'illecito e all'immediato prodotto di quest'ultimo (cfr.: Cass., Sez. Un., 6 marzo 2008, n. 10280);

- *“qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, il sequestro delle somme, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificato come sequestro cd. diretto e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto del vincolo preventivo e il reato”* (Cass., Sez. Un., 26 giugno 2015, cit.);

- sarà possibile sequestrare (prima) e confiscare (dopo) – per effetto del provvedimento ablativo emesso ai sensi del combinato disposto degli artt. 321, comma 2, c.p.p. e 240 c.p. – tanto la somma che si identifica proprio con quella che è stata acquisita attraverso l'attività delittuosa, quanto quella corrispondente al suo valore nominale, ovunque sia stata rinvenuta e comunque sia stata reinvestita (titoli, valori, beni mobili e immobili) (cfr.: Cass., Sez. Un., 5 marzo 2014, n. 10561).

Facendo buon governo dei suddetti principi, risulta evidente come il denaro, le utilità e i beni rinvenuti dalle condotte delittuose debbano essere identificati come il profitto del reato, tanto con riferimento alla bancarotta, quanto con riferimento all'associazione a delinquere, rispetto alla quale è configurabile un vantaggio autonomo e distinto da quello tratto dai singoli reati c.d. scopo.

Pertanto, non può essere dimenticato che:

- con specifico riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta, qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario deve essere qualificata come confisca diretta e non

necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma e il reato, atteso che il denaro, bene fungibile per eccellenza, si confonde per sua natura con le altre disponibilità economiche del reo e, ferma l'esatta corrispondenza tra gli importi, non avrebbe alcuna logica considerarlo in termini di *tantundem* consumato, investito od occultato (cfr.: Cass., Sez. V, 29 marzo 2017, n. 23393);

- *“il delitto di associazione per delinquere è idoneo a generare un profitto autonomo rispetto a quello prodotto dai reati fine, il quale è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme di questi ultimi. (In motivazione la Corte ha precisato che questa interpretazione trova conferma indiretta nell'art. 24-ter del D.Lgs. n. 23 del 2001, che, seppure con riferimento alla responsabilità degli enti, prevede la configurabilità di un profitto conseguente alla commissione del reato di associazione per delinquere commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente stesso)”* (Cass., Sez. II, 16 giugno 2017, n. 30255);

- *“il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 cod. pen., in caso di concorso di persone nel reato, non può prescindere dall'effettivo vantaggio conseguito dal concorrente nel delitto e quindi non può essere disposto nei confronti del coimputato che non abbia materialmente appreso tale profitto. (Fattispecie in tema di confisca diretta di somme di denaro)”* (Cass., Sez. V, 15 marzo 2018, n. 11981);

- *“in tema di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse di un'impresa dal suo legale rappresentante, il sequestro e la confisca diretta possono colpire le somme nella disponibilità della società e non già quelle in possesso del legale rappresentante; ne consegue che il compenso elargito dalla società a quest'ultimo non potrà essere ritenuto profitto del reato, a meno che non venga provata una situazione di osmosi economica tra persona giuridica e persona fisica che la rappresenta, in cui la società è un mero schermo formale grazie al quale la persona fisica agisce come effettivo titolare dei beni della medesima”* (Cass., Sez. V, 16 gennaio 2019, n. 1971).

Quanto a tale ultimo aspetto, è necessario rimarcare che tutti i DEGENNARO, in tanto coadiuvati dai loro complici e sodali estranei alla famiglia, nell'ambito della innanzi descritta politica gestionale del gruppo, avevano agito al contempo e/o alternativamente quali amministratori di fatto, amministratori legali e/o proprietari delle quote costitutive dei capitali delle persone giuridiche coinvolte nei loro affari, utilizzando tali compagini quali strumenti per il perseguimento dell'interesse e dei vantaggi dell'intero gruppo facente capo ai singoli soggetti del nucleo familiare.

Alla luce dei testé richiamati principi e in base alla ricostruzione degli accadimenti innanzi compiuta, escluse le ipotesi delittuose previste dal codice civile e quelle qualificabili in termini di bancarotta preferenziale, allo stato, già estinte per prescrizione, deve essere disposto il sequestro preventivo c.d. diretto delle somme di denaro e dei beni qualificabili come profitto del reato posto in essere, quantificate:

- quanto al capo c) della rubrica, con riferimento alle somme di denaro e alle utilità, per un ammontare pari a € 2.286.726,02 (e non già, per quello che di seguito si andrà a specificare, pari a € 42.696.762,78, indicata dal p.m.), rinveniente da:

1. distrazione di attività della fallita per un valore pari a € 1.758.756 (derivanti da crediti per un importo totale di € 1.654.267 e partecipazioni in altre società per un valore di € 64.062), come emerso dal raffronto tra le annotazioni contenute nell'ultimo bilancio e i beni rinvenuti in sede di redazione dell'inventario;
2. sottrazione di disponibilità liquide per un valore pari a € 40.427;
3. distrazione della somma di € 37.970,12, rinveniente dalle due cessioni di ramo di azienda effettuate, rispettivamente, il 2 e il 31 marzo 2006, in favore della *I Magazzini del Sole s.r.l.*;
4. distrazione della somma di € 243.184,48, versati, senza giustificazione alcuna, in favore dell'Avv. Anna DEGENNARO quale corrispettivo di attività professionale non meglio specificata;

5. distrazione della somma di € 11.450, versata, senza giustificazione alcuna, mediante bonifico bancario, in favore della *Nicotel Holding s.a.*;
6. distrazione della somma di € 88.055,90, addebitata, senza giustificazione alcuna, sul c/c della *M.F. Trading s.r.l.*;
7. distrazione della somma di € 106.882,52, relativa alla presunta vendita di un fondo di investimento, del versamento della quale, pur contabilizzata, non vi è traccia sui conti correnti della *M.F. Trading s.r.l.*;

da eseguirsi nei confronti della *M.F. Trading s.r.l.* e, nella misura corrispondente ai profitti indicati, nei confronti di:

- *MONTELEONE Giuseppe*, quale amministratore della *M.F. Trading s.r.l.*, con riferimento alle somme derivanti da ciascuna delle operazioni sopra descritte;

da eseguirsi nei confronti della *M.F. Trading s.r.l.* e, nella misura corrispondente ai profitti indicati, nei confronti di:

- *MONTELEONE Giuseppe*, quale amministratore della *M.F. Trading s.r.l.*, con riferimento alle somme derivanti da ciascuna delle operazioni sopra descritte;

- *GIOIELLO Luca*, quale amministratore della *Omnia Costruzioni s.r.l.*, con riferimento alle somme derivanti dall'operazione di cui al superiore punti n. 4);

- *ANTONACCI Giuseppe* quale amministratore della *Omnia Costruzioni s.r.l.*, con riferimento alle somme derivanti dalle operazioni di cui ai superiori punti nn. 3), 4) e 6);

- *MAZZONE Giulia*, quale amministratore della *Omnia Costruzioni s.r.l.*, con riferimento alle operazioni di cui ai superiori punti nn. 4), 5) e 7);

- *DEGENNARO Daniele Giulio*, *DEGENNARO Carmine*, *DEGENNARO Vito Michele*, *DEGENNARO Gerardo* e *DEGENNARO Gaetano Pasquale*, quali amministratori di fatto della *Omnia Costruzioni s.r.l.* (controllata dalla *Holding Expanding Financial s.a.*), quale controllante della *M.F. Trading s.r.l.*, con riferimento alle somme derivanti da tutte le operazioni.

- quanto al capo a) della rubrica, con riferimento alle quote, agli immobili e alle attrezzature, rinvenienti da:

1. distrazione, attraverso l'atto di scissione parziale del 19 dicembre 2000, effettuato dalla *M.F. Trading s.r.l.* in favore della *DEC s.p.a.*, di quote di capitale sociale pari a € 4.689.428,64;
2. distrazione, attraverso i tre atti di compravendita sottoscritti - tutti - l'8 ottobre 2003, dei tre immobili meglio innanzi descritti, alienati, a prezzo inferiore a quello contabile, alla *Istria Sviluppo s.r.l.* e alla *Comed s.r.l.*, del valore complessivo di € 4.269.986,84;
3. distrazione di attrezzatura tecnica del valore complessivamente pari a € 713.084,77, alienato ad altre società del gruppo, come da prospetto elaborato dal c.t.p.m., a pp. 83 e 84 della relazione in atti;
4. distrazione dei beni oggetto della cessione dei tre contratti di *leasing* effettuata gratuitamente in favore della *DEC s.p.a.*;

da eseguirsi nei confronti dei soggetti che tali beni avevano acquisito, secondo i prospetti e le indicazioni contenute nella consulenza tecnica del Prof. Mario TURCO, alla quale si rimanda, per ritenerla *in parte qua* trascritta nel presente provvedimento, del quale deve essere considerata parte integrante.

La dismissione di tali beni da parte della *M.F. Trading s.r.l.*, avvenuta non solo in momenti storici in cui le condizioni di precarietà finanziaria erano già, quanto meno in parte, manifeste, ma soprattutto a condizioni di svantaggio economico per la compagine in seguito fallita, lungi dal produrre un profitto positivamente valutabile per la compagine

ovvero per i suoi organi di amministrazione, aveva dato luogo a un fenomeno distrattivo tale da determinare un decremento del patrimonio della detta società, esclusivamente fonte di pregiudizio per la massa dei creditori.

Il trasferimento di quei beni, infatti, aveva cagionato la riduzione del patrimonio della M.F. Trading s.r.l. che, pur operato in danno dei creditori di tale compagine, per quest'ultima non aveva direttamente prodotto alcun vantaggio diretto.

Di contro, le suddette operazioni avevano determinato, in via diretta, l'accrescimento, in termini anche di profitto, dei patrimoni delle società del gruppo che di tali operazioni erano state controparti contrattuali, ma, in via indiretta, anche un evidente vantaggio per l'intero gruppo societario, all'interno del cui patrimonio quei beni erano stati conservati, venendo preservati da possibili ed eventuali azioni da parte di terzi.

Le operazioni in parola, infatti, avevano determinato lo spostamento di quote e beni (e, dunque, di valori positivamente valutabili) all'interno del gruppo societario, assicurando, contemporaneamente, la sottrazione dei beni con esse trasferiti all'aggressione dei creditori della società alla quale appartenevano, in seguito fallita, e il contestuale loro mantenimento all'interno del predetto gruppo.

Tale evenienza, anche in ragione di quanto in precedenza argomentato in merito alla politica gestionale di pregiudizio posta in essere anche ai danni della compagine individuata quale *bad company* a vantaggio delle *best company* del medesimo gruppo, porta a concludere, secondo l'Ufficio, che le suddette operazioni abbiano dato luogo a un profitto, giuridicamente aggredibile con un provvedimento ablativo.

Tali azioni, pertanto, poiché espressione della politica gestionale sistematicamente posta in essere dagli indagati, secondo lo schema innanzi ampiamente illustrato, non possono che essere considerate la manifestazione attuativa del programma criminoso avuto di mira dal sodalizio in essere tra gli indagati.

È fuor di dubbio, quindi, come accennato, che le manovre *de quibus* avessero prodotto, secondo i principi in precedenza richiamati in tema di qualificazione del profitto del reato, un profitto positivamente valutabile e individuabile, da riferire, tuttavia, alla fattispecie di cui all'art. 416 c.p.

In ragione di quanto detto, le quote cedute ad altra compagine, i tre immobili venduti a condizioni favorevoli all'acquirente, i beni oggetto della cessione gratuita dei contratti di *leasing* posta in essere allorché essi erano quasi interamente riscattati e l'alienazione delle attrezzature oggetto delle vendite effettuate in vantaggio di altre società del gruppo, comunque, al momento di perfezionamento dei relativi contratti, amministrati, formalmente e/o di fatto, come innanzi indicato, dagli indagati o dai sodali, in quanto costituenti il profitto della condotta di cui al capo a) della rubrica, pur fuoriuscite dal patrimonio della M.F. Trading s.r.l., potranno essere direttamente assoggettate a vincolo giuridiziaro, salvi i diritti nelle more maturati da eventuali terzi in buona fede.

Con riferimento ai beni da ultimo indicati, ai sensi dell'art. 104 *bis*, comma 1 *bis*, disp. att. c.p.p., spetta al giudice la nomina di un amministratore giudiziario incaricato della gestione delle cose sequestrate, ove, tuttavia, tale gestione sia necessaria.

Pertanto, allo stato, trattandosi di una questione necessariamente consequenziale all'esecuzione del sequestro e all'effettivo reperimento dei beni che tale gestione richiedono, non si ravvede la necessità di provvedere alla nomina in parola, riservata a un momento successivo alle comunicazioni che l'Ufficio del p.m. provvederà di fare a quello scrivente immediatamente dopo l'esecuzione.

Per mera completezza espositiva, va evidenziato che non potranno essere assoggettate ad alcun vincolo le somme di:

- € 5.506.792,57, versate, nella misura di € 3.704.512,57, in favore della *Omnia Costruzioni s.r.l.*, e di € 1.802.280, in favore della *Istria Sviluppo s.r.l.*, per il ripianamento di precedenti esposizioni debitorie;

- € 21.657.159,81, uscite dal patrimonio della *M.F. Trading s.r.l.* sotto forma di rimborsi di finanziamenti ed erogazioni di finanziamenti in favore di altre società del gruppo, come da prospetto compilato dal c.t.p.m., a pp. 86-90 della relazione in atti;
- € 7.574.433,66, uscite sotto forma di pagamenti di debiti commerciali di altre società del gruppo, come da prospetto compilato dal c.t.p.m., a pp. 93-97 della relazione in atti;
- € 485.934,01, uscite dal patrimonio della *M.F. Trading s.r.l.* sotto forma di cessione di credito in favore della *Omnia Costruzioni s.r.l.*, rispetto a posizioni debitorie della *De.Co. Coop. a.r.l.* in liquidazione (cfr. consulenza tecnica cit., pp. 98 e 99, in atti);
- € 1.309.171,38, uscite dal patrimonio della *M.F. Trading s.r.l.* sotto forma di versamento per il saldo delle rate mensili di mutui ipotecari accesi presso istituti di credito, garantiti da fidejussioni bancarie concesse da altri appartenenti al nucleo familiare dei DEGENNARO, come da prospetto compilato dal c.t.p.m., a pp. 103-107 della relazione in atti;
- i denari ricavati dalle vendite immobiliari effettuate con i negozi sottoscritti in data 8 ottobre 2003 e usciti dal patrimonio della *M.F. Trading s.r.l.*, rispettivamente, per € 1.162.000, per l'estinzione di un debito della predetta società nei confronti della *DEC s.p.a.* (con la giustificazione "restituzione caparra preliminare immobile"), per € 165.485,96 e per € 2.772.273,50, per l'accollo di mutui fondiari in precedenza accesi presso *Banco di Napoli* e *Centrobanca*, per € 263.350, per il rimborso di un finanziamento ricevuto dalla *DEC s.p.a.*;
- i diritti di credito dell'importo di € 802.953,54, vantati nei confronti dello I.A.C.P. Taranto, ceduti, secondo lo schema ricostruito dal consulente del p.m., al quale si fa integrale rimando, per considerarlo parte integrante del presente provvedimento (cfr. consulenza cit., pp. 117-119, in atti), il 30 dicembre 2008, al fine di estinguere precedenti partite debitorie nei confronti di società del gruppo, con conseguente sottrazione delle corrispondenti poste attive ai creditori, in virtù di tale operazione posti nell'impossibilità di attivare tali crediti, della cui effettiva riscossione, peraltro, non si ha, allo stato, contezza;
- € 26.500, uscite dal patrimonio della *M.F. Trading s.r.l.* sotto forma di accollo di un debito verso la *Apulia s.r.l.*, a seguito della cessione alla fallita di un credito *pro soluto* inesigibile pari a € 29.489,31 della *Santa Rosa S.c.a.r.l.* nei confronti dell'impresa *Valerio Lorenzo*;

perché profitto di condotte di bancarotta c.d. preferenziale, rispetto alla quale deve intendersi, alla data odierna, maturato il termine di prescrizione previsto dalla legge.

p.q.m.

visti gli artt. 272 e ss. c.p.p.,

rigetta la richiesta di applicazione della misura cautelare personale del divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi e imprese nei confronti di DEGENNARO Gaetano Pasquale, di DEGENNARO Daniele Giulio, di DEGENNARO Carmine, di DEGENNARO Gerardo, di DEGENNARO Vito Michele, di MONTELEONE Giuseppe, di DE CAPRIO Vincenzo, di MAZZONE Giulia e CACCIAPAGLIA Annamaria, **nonché di quella del divieto temporaneo di esercitare la professione di commercialista e revisore dei conti** nei confronti di DI FLUMERI Nicola, di RADOGNA Donato e di TINELLI Leonardo, tutti generalizzati in atti, per difetto delle condizioni di cui all'art. 274 c.p.p.;

visti gli artt. 321 e ss. c.p.p.,

rigetta la richiesta di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente e, relativamente al capo e) della rubrica, quella di sequestro c.d. diretto;

visti gli artt. 321 e ss. c.p.p.,

dispone il sequestro:

- quanto al capo c) della rubrica, con riferimento alle somme di denaro e alle utilità, per un ammontare pari a € 2.286.726,02, rinveniente da:

1. distrazione di attività della fallita per un valore pari a € 1.758.756 (derivanti da crediti per un importo totale di € 1.654.267 e partecipazioni in altre società per un valore di € 64.062), come emerso dal raffronto tra le annotazioni contenute nell'ultimo bilancio e i beni rinvenuti in sede di redazione dell'inventario;
2. sottrazione di disponibilità liquide per un valore pari a € 40.427;
3. distrazione della somma di € 37.970,12, rinveniente dalle due cessioni di ramo di azienda effettuate, rispettivamente, il 2 e il 31 marzo 2006, in favore della *I Magazzini del Sole s.r.l.*;
4. distrazione della somma di € 243.184,48, versati, senza giustificazione alcuna, in favore dell'Avv. Anna DEGENNARO quale corrispettivo di attività professionale non meglio specificata;
5. distrazione della somma di € 11.450, versata, senza giustificazione alcuna, mediante bonifico bancario, in favore della *Nicotel Holding s.a.*;
6. distrazione della somma di € 88.055,90, addebitata, senza giustificazione alcuna, sul c/c della *M.F. Trading s.r.l.*;
7. distrazione della somma di € 106.882,52, relativa alla presunta vendita di un fondo di investimento, del versamento della quale, pur contabilizzata, non vi è traccia sui conti correnti della *M.F. Trading s.r.l.*;

da eseguirsi nei confronti della *M.F. Trading s.r.l.* e, nella misura corrispondente ai profitti indicati, nei confronti di:

- MONTELEONE Giuseppe, quale amministratore della *M.F. Trading s.r.l.*, con riferimento alle somme derivanti da ciascuna delle operazioni sopra descritte;
- GIOIELLO Luca, quale amministratore della *Omnia Costruzioni s.r.l.*, con riferimento alle somme derivanti dall'operazione di cui al superiore punti n. 4);
- ANTONACCI Giuseppe quale amministratore della *Omnia Costruzioni s.r.l.*, con riferimento alle somme derivanti dalle operazioni di cui ai superiori punti nn. 3), 4) e 6);
- MAZZONE Giulia, quale amministratore della *Omnia Costruzioni s.r.l.*, con riferimento alle operazioni di cui ai superiori punti nn. 4), 5) e 7);
- DEGENNARO Daniele Giulio, DEGENNARO Carmine, DEGENNARO Vito Michele, DEGENNARO Gerardo e DEGENNARO Gaetano Pasquale, quali amministratori di fatto della *Omnia Costruzioni s.r.l.* (controllata dalla *Holding Expanding Financial s.a.*), quale controllante della *M.F. Trading s.r.l.*, con riferimento alle somme derivanti da tutte le operazioni.

- quanto al capo a) della rubrica, con riferimento alle quote, agli immobili e alle attrezzature, rinvenienti da:

8. distrazione, attraverso l'atto di scissione parziale del 19 dicembre 2000, effettuato dalla *M.F. Trading s.r.l.* in favore della *DEC s.p.a.*, di quote di capitale sociale pari a € 4.689.428,64;
9. distrazione, attraverso i tre atti di compravendita sottoscritti - tutti - l'8 ottobre 2003, dei tre immobili meglio innanzi descritti, alienati, a prezzo inferiore a quello contabile, alla *Istria Sviluppo s.r.l.* e alla *Comed s.r.l.*, del valore complessivo di € 4.269.986,84;
10. distrazione di attrezzatura tecnica del valore complessivamente pari a € 713.084,77, alienato ad altre società del gruppo, come da prospetto elaborato dal c.t.p.m., a pp. 83 e 84 della relazione in atti;
11. distrazione dei beni oggetto della cessione dei tre contratti di *leasing* effettuata gratuitamente in favore della *DEC s.p.a.*;

da eseguirsi nei confronti dei soggetti che tali beni avevano acquisito, secondo i prospetti e le indicazioni contenute nella consulenza tecnica del Prof. Mario TURCO, alla quale si

rimanda, per ritenerla *in parte qua* trascritta nel presente provvedimento, del quale deve essere considerata parte integrante.

Visto l'art. 104 disp. att. c.p.p.,

riserva la nomina dell'amministratore giudiziale, ove tanto sia necessario in relazione ai beni sottoposti a vincolo in sede di esecuzione.

Taranto, 1° giugno 2019

IL CANCELLIERE
Il Cancelliere

Il giudice per le indagini preliminari

Dott.ssa Paola R. INCALZA

Paola R. Incalza

Depositato per l'esecuzione il
Il Cancelliere

1-6-2019

IL CANCELLIERE

Luigi Cosimo



esemplare conforme all'originale

3-6-2019

IL CANCELLIERE

Luigi Cosimo